SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

n. 38

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 18 al 24 maggio 1995)

INDICE

ABRAMONTE: sull'ente autonomo Teatro Massimo di Palermo (4-03368) (risp. D'ADDIO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*) *Pag.* 1547

ANGELONI: sulla figura degli igienisti dentali (4-02668) (risp. FANTOZZI, *ministro delle finanze*) 1548

BENVENUTI: sul declassamento della dogana di Follonica (Grosseto) (4-03323) (risp. FANTOZZI, *ministro delle finanze*) 1549

BRATINA ed altri: sulla minoranza italiana nel territorio croato dell'Istria (4-03241) (risp. SCAMMACCA DEL MURGO E DELL'AGNONE, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 1550

COSTA: sulla chiusura del magazzino vendita dei Monopoli di Stato di Minervino Murge (Bari) (4-02366) (risp. FANTOZZI, *ministro delle finanze*) 1552

sulla necessità di aumentare gli organici degli uffici doganali di Otranto (Lecce) (4-02822) (risp. FANTOZZI, *ministro delle finanze*) 1552

CURTO: sul sistema di reclutamento dei docenti di strumento nei corsi sperimentali ad indirizzo musicale (4-02518) (risp. LOMBARDI, *ministro della pubblica istruzione*) 1553

sui docenti di educazione musicale nella scuola media di primo grado (4-03983) (risp. LOMBARDI, *ministro della pubblica istruzione*) *Pag.* 1554

DANIELI: sul provvedimento di chiusura di convitti ed educandati (4-02684) (risp. LOMBARDI, *ministro della pubblica istruzione*) 1557

GEI: sulla necessità di servizi pubblici nella nuova sede della motorizzazione civile di Brescia (4-02034) (risp. FANTOZZI, *ministro delle finanze*) 1558

GIBERTONI: sull'opportunità di una collocazione per i vincitori del concorso a collaboratore tecnico nei Monopoli di Stato (4-01160) (risp. FANTOZZI, *ministro delle finanze*) 1559

IMPOSIMATO ed altri: sulla paventata perdita dell'autonomia del liceo classico «Giordano Bruno» di Maddaloni (Caserta) (4-02667) (risp. LOMBARDI, *ministro della pubblica istruzione*) 1560

LA RUSSA: sulla proposta di assegnazione del premio Nobel per la pace alla signora Maria Pia Fanfani (4-00575) (risp. GARDINI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 1561

LAVAGNINI: sull'apertura di una sala giochi in via Benucci a Roma (4-03095) (risp. BRANCACCIO, *ministro dell'interno*) 1562

LONDEI: sull'iniziativa del professor Grianti, docente presso l'Università di Urbino, di

propaganda nelle scuole di Pesaro di programmi politici (4-02933) (risp. LOMBARDI, *ministro della pubblica istruzione*) *Pag.* 1562

MOLINARI: sull'attività dell'Ente poste (4-03557) (risp. GAMBINO, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) 1564

MORANDO: sulla revisione delle circoscrizioni doganali (4-02940) (risp. FANTOZZI, *ministro delle finanze*) 1565

sulla mancata conferma per il 1994-95 del corso sperimentale di scuola media svoltosi presso la Comunità incontro di Novi Ligure (Alessandria) (4-03838) (risp. LOMBARDI, *ministro della pubblica istruzione*) 1566

NATALI: sul giudizio promosso dal professor Auriti nei confronti della Banca d'Italia (4-02037) (risp. VEGAS, *sottosegretario di Stato per il tesoro*) 1568

ORLANDO: sul giudizio promosso dal professor Auriti nei confronti della Banca d'Italia (4-02461) (risp. VEGAS, *sottosegretario di Stato per il tesoro*) 1568

PEDRIZZI: sull'Artigiancassa (4-02402) (risp. VEGAS, *sottosegretario di Stato per il tesoro*) 1570

PERLINGIERI: sull'autonomia della scuola media «G. Vitelli» di Benevento (4-03385) (risp. LOMBARDI, *ministro della pubblica istruzione*) 1572

PIERONI: sul restauro della chiesa di San Gervasio dei Bulgari Sclavini a Mondolfo (Pesaro e Urbino) (4-03641) (risp. PAOLUCCI, *ministro per i beni culturali e ambientali*) 1573

POZZO: sugli istituti italiani di cultura in Germania (4-03793) (risp. GARDINI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 1574

RIANI: sulla opportunità dell'istituzione di una sovrintendenza per i beni artistici ed ambientali per le province di Massa e Lucca (4-03919) (risp. PAOLUCCI, *ministro per i beni culturali e ambientali*) 1576

ROGNONI: sulla concessione di mutui ai comuni da parte della Cassa depositi e prestiti (4-03453) (risp. VEGAS, *sottosegretario di Stato per il tesoro*) 1578

ROMOLI: sulla minoranza italiana in Slovenia (4-01882) (risp. SCAMMACCA DEL MURGO E DELL'AGNONE, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) *Pag.* 1579

ROMOLI, VENTUCCI: sul valico doganale di Gorizia (4-00717) (risp. FANTOZZI, *ministro delle finanze*) 1581

SALVATO ed altri: sull'ipotesi di soppressione del plesso scolastico di Furore (Salerno) (4-03039) (risp. LOMBARDI, *ministro della pubblica istruzione*) 1582

SCAGLIONE: sull'erogazione di contributi all'Ente cinema (4-00150) (risp. VEGAS, *sottosegretario di Stato per il tesoro*) 1583

sulla società Cinecittà International (4-00151) (risp. VEGAS, *sottosegretario di Stato per il tesoro*) 1584

SERENA: sull'attività delle associazioni pro loco (4-00449) (risp. FANTOZZI, *ministro delle finanze*) 1586

sulla possibilità di richiesta dei cittadini di una risposta scritta da parte di un ufficio inadempiente (4-00770) (risp. FRATTINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*) 1588

SPERONI, TABLADINI: sull'incidente aereo occorso ad un aeromobile A-330 il 30 giugno 1994 (4-03175) (risp. GARDINI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 1588

TRIPODI: sulla soppressione dell'autonomia delle scuole medie inferiori in alcuni comuni della provincia di Reggio Calabria (4-03096) (risp. LOMBARDI, *ministro della pubblica istruzione*) 1590

VEVANTE SCIOLETTI: sull'ipotesi di soppressione della scuola media statale di Pretoro (Chieti) (4-03693) (risp. LOMBARDI, *ministro della pubblica istruzione*) 1591

VILLONE ed altri: sulla Società per il risanamento di Napoli (4-03431) (risp. VEGAS, *sottosegretario di Stato per il tesoro*) 1592

VOZZI, MICELE: sull'interruzione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria nel tratto compreso tra gli svincoli di Lagonegro nord e Lauria sud (4-03119) (risp. BARATTA, *ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente*) 1594

ABRAMONTE. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che nel mese di aprile 1994 è stato rinnovato il consiglio di amministrazione dell'ente autonomo Teatro Massimo di Palermo e tra i componenti risulta nominato il signor Benito Carollo, dipendente dell'Ente medesimo;

che l'articolo 48 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, abroga le norme che «prevedono ogni forma di rappresentanza, anche elettiva, del personale nei consigli di amministrazione» delle amministrazioni pubbliche e, pertanto, anche negli enti pubblici;

che la nomina del signor Benito Carollo risulta in palese violazione dell'articolo 48 sopra richiamato;

che la suddetta situazione è stata più volte sottoposta all'attenzione degli organi competenti ed il parere reso dal Consiglio di Stato in data 7 gennaio 1994 sottolinea la nuova volontà legislativa di evitare la commistione degli interessi della pubblica amministrazione e di quelli del personale praticata con la co-gestione, giacchè (parere del Consiglio di Stato, sezione I, del 20 ottobre 1993) l'articolo 48 del decreto sopra citato «attua la separazione tra gli organi della pubblica amministrazione (datrice di lavoro oltre che apparato di pubblici poteri della società statale) e la rappresentanza dei pubblici impiegati»,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti si intenda attuare affinchè la normativa vigente, che regolarizza la composizione dei consigli di amministrazione, venga applicata anche nel consiglio di amministrazione dell'ente autonomo Teatro Massimo;

se non si ritenga che sia opportuno, alla luce della situazione esposta, rimuovere dall'incarico il signor Benito Carollo.

(4-03368)

(22 febbraio 1995)

RISPOSTA. - In riferimento all'interrogazione all'oggetto indicata, si informa che con i decreti in data 2 maggio 1995, a firma dello scrivente, è stata data attuazione nei confronti degli enti lirico-sinfonici, e quindi anche del Teatro Massimo di Palermo, al dettato dell'articolo 48 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, secondo l'interpretazione del Consiglio di Stato resa nell'adunanza del 22 febbraio 1995.

È pertanto cessata nei consigli di amministrazione dei predetti enti la presenza dei rappresentanti dei lavoratori dello spettacolo e dei musicisti, così come previsto dall'articolo 13, lettere *h)* e *i)*, della legge n. 800 del 1967.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
D'ADDIO

(9 maggio 1995)

ANGELONI. - *Al Ministro delle finanze.* - Premesso:

che presso ogni studio dentistico operano gli igienisti dentali, a completamento dell'attività espletata dai dentisti;

che l'igienista dentale è riconosciuto da regolamento del Ministero della sanità come «operatore sanitario», con mansioni di educazione e prevenzione sanitaria e di trattamento e cura di alcune sintomalologie;

che l'articolo 30 della legge n. 428 del 1990, che sostituisce il punto 18 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, elenca le operazioni esenti dall'imposta IVA e recita: «le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura o riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità in concerto con il Ministro delle finanze»;

che gli uffici IVA e della Guardia di finanza, in mancanza di disposizioni precise a livello nazionale, applicano la sopracitata norma nei confronti degli igienisti dentali in modo contraddittorio, ammettendoli o escludendoli dall'esenzione a discrezione dell'ufficio territorialmente competente,

si chiede di sapere:

se le prestazioni eseguite dagli igienisti dentali rientrino nella disposizione prevista dal punto 18 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e se siano quindi esenti da IVA;

quali iniziative si intenda prendere perchè la posizione degli igienisti dentali venga chiarita, evitando così ulteriori equivoci.

(4-02668)

(15 dicembre 1994)

RISPOSTA. - In riferimento alla problematica sollevata dall'onorevole interrogante, concernente la possibilità di esenzione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto delle prestazioni rese dagli igienisti dentali, nonchè la richiesta di conoscere quali iniziative possano essere intraprese, al fine di chiarire la posizione di detti professionisti (anche per evitare equivoci circa la corretta disciplina tributaria applicabile alle citate prestazioni professionali), si osserva che l'esenzione in questione risulta connessa alla puntuale individuazione dell'esercizio dell'attività degli igienisti dentali tra le fattispecie che formano oggetto di vigilanza sanitaria.

Allo stato, tali prestazioni non risultano soggette alla vigilanza sanitaria prevista dall'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. Pertanto, esse non rientrano nella previsione di esenzione di cui all'articolo 10, n. 18, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con la conseguenza che le prestazioni medesime vanno assoggettate all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota ordinaria del 19 per cento.

Tuttavia, il problema segnalato può trovare adeguata soluzione con la previsione normativa recata dall'articolo 36, comma 9, lettera *a)*, n. 2,

del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Infatti, secondo tale disposizione, è consentita l'individuazione, ai fini della suindicata esenzione, di altre professioni sanitarie non comprese nell'articolo 99 del suindicato regio decreto n. 1265 del 1934, attraverso un apposito decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze.

Al riguardo, questa amministrazione ha richiesto apposito parere al Ministero della sanità relativamente ad una istanza prodotta dall'Associazione igienisti dentali, tendente al riconoscimento della esenzione delle prestazioni in questione dall'imposta sul valore aggiunto.

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

(21 aprile 1995)

BENVENUTI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze.* - Premesso:

che con decreto ministeriale 13 novembre 1994 il Ministero delle finanze ha deciso di declassare la dogana di Follonica (Grosseto), attualmente di terza categoria, a posto doganale della dogana di Porto Santo Stefano, distante circa 100 chilometri;

che l'attuale dogana, che è ubicata nel comune di Follonica e confina con quello di Scarlino, svolge la sua maggiore attività nel territorio di Scarlino sul quale sono presenti i due poli industriali Tioxide e Nuova Solmine (quest'ultima dotata di un pontile a mare per le spedizioni di acido solforico e ceneri ematitiche) e ai quali si aggiungeranno molto presto, perchè in fase di realizzazione, altre attività industriali, come ad esempio la Marc Zinz, che si occuperà della zincatura a caldo dei metalli e che nel suo genere rappresenterà lo stabilimento più grande d'Europa, collegata anche ad un raccordo ferroviario; la società multinazionale Dayco per la produzione di tubi di gomma ad alta pressione, le cui commesse interesseranno l'intero bacino europeo; un grosso impianto di itticoltura, nei cui programmi figura anche l'esportazione del prodotto ittico; la società Sesca che con un investimento di 120 miliardi produrrà energia elettrica e acqua potabile attraverso un mega-dissalatore; la Teleservice che produrrà lettori ottici destinati anche al mercato europeo ed altre attività di spessore imprenditoriale;

che è di imminente approvazione il Piano regolatore del porto turistico di Scarlino che ha già avuto il primo assenso da parte dell'amministrazione provinciale di Grosseto e che per tale struttura (50 miliardi di investimento) dovrà essere attivato un servizio da e per l'isola d'Elba;

che le competenze territoriali della dogana di Follonica sono molto ampie, in quanto usufruiscono di tale ufficio anche coloro che operano nei comuni di Massa Marittima, Gavorrano, Castiglione della Pescaia (inclusa Punta Ala), Montieri e per ragioni di praticità logistica anche operatori del capoluogo;

che per tutti i motivi sopra espressi la dogana di Follonica è strategicamente utile per coloro che operano nei comuni sopra elencati in

relazione al commercio con l'estero, mentre doversi recare a Porto Santo Stefano diverrebbe disagevole e dispendioso, data la distanza dalla zona;

che la decisione del Ministero, quindi, contribuirebbe a vanificare parte degli sforzi fin qui fatti da parte delle forze politiche, sociali ed imprenditoriali del comprensorio,

si chiede di conoscere:

le valutazioni del Presidente del Consiglio e del Ministro in indirizzo in ordine a quanto sopra esposto;

se sulla base di tali valutazioni non ritengano di rivedere le proprie decisioni per evitare il trasferimento di sinergie comprensoriali fondamentali per la vita e le prospettive del territorio in questione.

(4-03323)

(21 febbraio 1995)

RISPOSTA. - L'onorevole interrogante ha chiesto notizie in ordine all'intervenuto declassamento a posto doganale della dogana di terza classe di Follonica, disposto con decreto del Ministro delle finanze 13 novembre 1994, emanato in attuazione del decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105.

Al riguardo, si fa presente che la causa che ha originato la determinazione ministeriale di specie va ascritta in una riscontrata contrazione, nel corso dell'anno 1993, dell'attività operativa della dogana di Follonica, dovuta all'entrata in vigore del mercato unico europeo. E, infatti, la conseguente riduzione dei carichi di lavoro ha reso sufficiente il mantenimento in tale sede di una sola unità di personale.

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

(21 aprile 1995)

BRATINA, BENVENUTI, MIGONE, CIONI, LAURICELLA. - *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani nel mondo.* - Premesso che la recentissima decisione della Corte costituzionale della Repubblica di Croazia con la quale sono stati emendati 18 dei 36 articoli dello statuto della Contea dell'Istria - ponendo tra l'altro in questione la pariteticità tra la lingua croata e quella italiana - rappresenta un preoccupante orientamento teso a limitare i diritti civili della minoranza italiana nel territorio croato dell'Istria;

considerato:

che il carattere multietnico e multilingue della popolazione istriana attraverso il rispetto paritetico delle diverse lingue ha consentito lo stabilirsi di un alto livello di convivenza interetnica;

che le innovazioni istituzionali generate all'interno del nuovo Stato croato non dovrebbero far regredire i diritti che le minoranze, in particolare quella italiana, già usufruivano nella ex Jugoslavia;

che anche nella costruzione dei rapporti di buon vicinato tra Croazia e Italia un alto e civile livello di tutela delle minoranze non può che costituirne una positiva ed auspicabile premessa,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Governo italiano intenda intraprendere onde garantire un normale e pieno sviluppo della minoranza italiana presente sul territorio croato e parte integrante della comunità italiana in Istria già gravemente ferita dal nuovo confine tra lo Stato croato e quello sloveno;

se non si ritenga di intervenire presso le autorità croate per tutte le modifiche necessarie onde stabilire se e quali siano le effettive incompatibilità tra la Costituzione della Repubblica di Croazia e lo statuto della Contea dell'Istria e, ove vi fossero delle reali incompatibilità istituzionali, attivarsi presso il Governo croato affinchè comunque si diano adeguate risposte normative a tutte quelle esigenze di cui necessita la comunità italiana presente in Croazia per un suo indisturbato e normale sviluppo in coerenza con l'odierno *standard* civile europeo.

(4-03241)

(15 febbraio 1995)

RISPOSTA. - Il Governo italiano ha accolto con viva preoccupazione la decisione con cui la Corte costituzionale della Repubblica di Croazia il 2 febbraio scorso ha abrogato totalmente o parzialmente il contenuto di 18 dei 36 articoli dello Statuto della Contea Istria, alcuni dei quali recepivano parte dei diritti acquisiti dalla minoranza italiana, ed ha negato che il *memorandum* del 1992 esplichi effetti giuridici sul piano interno.

Da parte italiana tali preoccupazioni sono state rappresentate all'ambasciatore croato in Roma già all'indomani della pubblicazione della sentenza e si è poi proceduto ad un'attenta analisi delle conseguenze della stessa in occasione della riunione della commissione mista bilaterale del 4 marzo scorso, allorchè nel ribadire le preoccupazioni, l'Italia ha sollecitato assicurazioni sull'applicazione del *memorandum* del 1992.

Il comunicato congiunto emesso al termine della predetta riunione fa esplicito riferimento all'impegno croato al mantenimento dell'attuale livello di protezione ed a garantire i più elevati *standard* di tutela; viene inoltre riaffermata la validità del *memorandum* del 1992, i cui princìpi troveranno attuazione nell'accordo bilaterale in corso di negoziazione. L'Italia considera con soddisfazione il risultato conseguito, pur riservandosi di verificare in concreto la posizione croata in occasione dei prossimi incontri negoziali.

È comunque evidente che l'atteggiamento croato in materia di tutela dei diritti umani e delle minoranze rappresenta un importante elemento di valutazione cui fare riferimento nel quadro del processo di graduale avvicinamento della Croazia alle strutture politiche ed economiche europee.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
SCAMMACCA DEL MURGO E DELL'AGNONE

(15 maggio 1995)

COSTA. - *Al Ministro delle finanze.* - Premesso:

che l'ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato di Bari ha disposto la chiusura del magazzino vendita di Minervino Murge (Bari) ed ha aggregato quelle rivendite al magazzino di Cerignola (Foggia);

che ciò si risolve in un grave pericolo costituito dalle continue aggressioni e rapine che avvengono in quella zona;

che quei rivenditori, che già percepiscono un basso reddito, dovranno inoltre sostenere gli elevati costi del trasporto dei tabacchi che tale cambio di aggregazione comporta,

si chiede di conoscere quali provvedimenti si intenda adottare per ristabilire la normale distribuzione dei generi di monopolio in quella zona e consentire che, in accoglimento delle giuste richieste dei rivenditori, il magazzino di Minervino Murge venga sollecitamente riattivato.

(4-02366)

(22 novembre 1994)

RISPOSTA. - In merito alla chiusura del magazzino vendita generi di monopolio di Minervino Murge, in provincia di Bari, e all'aggregazione delle rivendite al magazzino di Cerignola (Foggia), si precisa che la disattivazione è stata predisposta a seguito di rinuncia del gestore del magazzino vendita generi di monopolio di Minervino Murge. Conseguentemente le rivendite a suo tempo rifornite dal predetto magazzino vendita sono state aggregate, al fine di garantire la continuità del servizio, ai congeneri più vicini.

Per quanto concerne l'auspicata riattivazione del magazzino vendite di cui trattasi si comunica che l'amministrazione dei monopoli ha allo studio un progetto di riorganizzazione e razionalizzazione di tutto il settore della distribuzione dei tabacchi lavorati, e pertanto ogni decisione in merito ad una eventuale riapertura del magazzino stesso sarà esaminata con ogni cura in conformità all'attuazione di tale progetto.

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

(21 aprile 1995)

COSTA. - *Al Ministro delle finanze.* - Per sapere se non si intenda provvedere con la massima urgenza ad aumentare gli organici degli uffici doganali di Otranto, in cui i flussi di lavoro hanno subìto - negli ultimi anni - una fortissima impennata, specialmente a causa del rilevante incremento dei rapporti con l'Albania e che l'attuale personale - nonostante ogni lodevole sforzo - non è in grado di smaltire in tempi ragionevoli.

(4-02822)

(12 gennaio 1995)

RISPOSTA. - In merito alla problematica sollevata dall'onorevole interrogante si osserva che il Dipartimento delle dogane e delle imposte

indirette, consapevole delle accresciute esigenze di personale negli uffici doganali di Otranto, ha già interessato la direzione compartimentale di Bari affinchè, per quanto di competenza, provveda, in tempi brevi, alla urgente ripartizione del personale a fronte delle lamentate carenze presso la dogana di cui trattasi.

Peraltro, l'intera questione permane all'attenzione di questo Dicastero con il preciso intento di avviare a soluzione il problema non appena verranno definiti i carichi di lavoro e le connesse piante organiche.

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

(21 aprile 1995)

CURTO. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che, come da sentenze passate in giudicato e come si evince dall'articolo 2 del decreto ministeriale 3 agosto 1979, la classe di concorso cui fa riferimento la sperimentazione musicale è «educazione musicale nella scuola media di primo grado» (classe di concorso A038);

che nella valutazione dei titoli necessari per l'insegnamento nei predetti corsi «il giudizio della commissione deve essere finalizzato al particolare tipo di sperimentazione» (articolo 7 del decreto ministeriale 3 agosto 1979 e articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 419 del 31 maggio 1974);

che i provveditorati agli studi devono disporre di elenchi prioritari che garantiscano le esigenze di nomina;

che i provveditorati agli studi non possono demandare ai presidi il conferimento di nomina su posto vacante, non essendo ciò previsto dal decreto ministeriale 3 agosto 1979;

che da molti anni nei provveditorati agli studi di Lecce, Brindisi e Taranto gli elenchi prioritari risultano spesso esauriti nel momento stesso della loro compilazione, nonostante le numerose domande di inclusione prodotte da docenti in possesso dei requisiti richiesti e valutabili ai sensi del decreto ministeriale 3 agosto 1979 ed ai quali viene preclusa la legittima assegnazione di punteggi per titoli certi ed inoppugnabili di servizio, di studio e di cultura;

che attraverso assurdi criteri di reclutamento le commissioni, composte e gestite prevalentemente da docenti del conservatorio di Lecce, stabiliscono un punteggio minimo di inclusione negli elenchi non esplicitamente ed analiticamente predeterminato a salvaguardia dell'oggettività della valutazione;

che i titoli didattici vengono addirittura assegnati «nella valenza professionale o nel loro apprezzamento di valore al di là della mera attività di servizio», con la conseguenza che molti docenti si vedono attribuire punti zero per titoli conseguiti in più anni di insegnamento specifico nelle scuole medie statali ad indirizzo musicale;

che questo punteggio minimo per l'inclusione viene attribuito in maniera del tutto discrezionale e in modo forfettario dalle commissioni dei suddetti provveditorati, al fine di favorire ad ogni riapertura degli

elenchi prioritari docenti appena diplomati, senza nessuna competenza didattica, privi di qualsiasi abilitazione, con titoli artistici prevalentemente conseguiti prima del titolo di studio specifico;

che la medesima procedura è stata utilizzata anche per la compilazione degli elenchi aggiuntivi disposti con decreto ministeriale n. 134 del 19 aprile 1994;

che, in particolare, presso il provveditorato agli studi di Taranto, dove da tempo esistono numerose disponibilità orarie per l'insegnamento di diverse materie musicali, più di un elenco aggiuntivo risulta composto da un solo candidato;

che restano esclusi docenti in possesso di titoli quali abilitazione all'insegnamento di educazione musicale nella scuola media di primo e secondo grado; abilitazione all'insegnamento nei conservatori; diploma *in storia della musica; partecipazione a concorsi musicali nazionali e internazionali*; pubblicazioni specifiche; corsi di perfezionamento; pluriennale attività di servizio nelle scuole sperimentali ad indirizzo musicale, nonchè inclusione nella stessa graduatoria provinciale di Taranto dei concorsi per soli titoli (legge n. 417 del 27 dicembre 1989) e graduatoria incarichi e supplenze di educazione musicale;

che, a conferma di questa anomala e grave situazione sopra descritta, è stato inviato dal provveditore di Taranto, in data 10 settembre 1994, protocollo n. 5414/2, sezione sesta, al Ministro della pubblica istruzione un quesito tendente ad avere delucidazioni in merito al conferimento delle nomine in presenza di elenchi aggiuntivi esauriti all'atto stesso della compilazione,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno avviare urgentemente un'ispezione ministeriale che verifichi i criteri con i quali sono stati compilati tutti gli elenchi prioritari ed aggiuntivi dei provveditorati agli studi di Lecce, Brindisi e Taranto ed accerti i titoli effettivamente posseduti dai docenti inclusi ed esclusi dai suddetti elenchi.

(4-02518)

(12 dicembre 1994)

CURTO. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che, come da sentenze passate in giudicato e come si evince dall'articolo 2 del decreto ministeriale 3 agosto 1979, la classe di concorso cui fa riferimento la sperimentazione musicale è «educazione musicale nella scuola media di primo grado» (classe di concorso A038);

che nella valutazione dei titoli necessari per l'insegnamento nei predetti corsi «*il giudizio della commissione deve essere finalizzato al* particolare tipo di sperimentazione» (articolo 7 del decreto ministeriale 3 agosto 1979 e articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 419 del 31 maggio 1974);

che i provveditorati agli studi devono disporre di elenchi prioritari che garantiscano le esigenze di nomina;

che i provveditorati agli studi non possono demandare ai presidi il conferimento di nomina su posto vacante, non essendo ciò previsto dal decreto ministeriale 3 agosto 1979;

che da molti anni nei provveditorati agli studi di Lecce, Brindisi e Taranto gli elenchi prioritari risultano spesso esauriti nel momento

stesso della loro compilazione, nonostante le numerose domande di inclusione prodotte da docenti in possesso dei requisiti richiesti e valutabili ai sensi del decreto ministeriale 3 agosto 1979 ed ai quali viene preclusa la legittima assegnazione di punteggi per titoli certi ed inoppugnabili di servizio, di studio e di cultura;

che attraverso assurdi criteri di reclutamento le commissioni, composte e gestite prevalentemente da docenti del conservatorio di Lecce, stabiliscono un punteggio minimo di inclusione negli elenchi non esplicitamente ed analiticamente predeterminato a salvaguardia dell'oggettività della valutazione;

che i titoli didattici vengono addirittura assegnati «nella valenza professionale o nel loro apprezzamento di valore al di là della mera attività di servizio», con la conseguenza che molti docenti si vedono attribuire punti zero per titoli conseguiti in più anni di insegnamento specifico nelle scuole medie statali ad indirizzo musicale;

che questo punteggio minimo per l'inclusione viene attribuito in maniera del tutto discrezionale e in modo forfetario dalle commissioni dei suddetti provveditorati, al fine di favorire ad ogni riapertura degli elenchi prioritari docenti appena diplomati, senza nessuna competenza didattica, privi di qualsiasi abilitazione, con titoli artistici prevalentemente conseguiti prima del titolo di studio specifico;

che la medesima procedura è stata utilizzata anche per la compilazione degli elenchi aggiuntivi disposti con decreto ministeriale n. 134 del 19 aprile 1994;

che, in particolare, presso il provveditorato agli studi di Taranto, dove da tempo esistono numerose disponibilità orarie per l'insegnamento di diverse materie musicali, più di un elenco aggiuntivo risulta composto da un solo candidato;

che restano esclusi docenti in possesso di titoli quali abilitazione all'insegnamento di educazione musicale nella scuola media di primo e secondo grado; abilitazione all'insegnamento nei conservatori; diploma in storia della musica; partecipazione a concorsi musicali nazionali e internazionali; pubblicazioni specifiche; corsi di perfezionamento; pluriennale attività di servizio nelle scuole sperimentali ad indirizzo musicale, nonchè inclusione nella stessa graduatoria provinciale di Taranto dei concorsi per soli titoli (legge n. 417 del 27 dicembre 1989) e graduatoria incarichi e supplenze di educazione musicale;

che, a conferma di questa anomala e grave situazione sopra descritta, è stato inviato dal provveditore di Taranto, in data 10 settembre 1994, protocollo n. 5414/2, sezione sesta, al Ministro della pubblica istruzione un quesito tendente ad avere delucidazioni in merito al conferimento delle nomine in presenza di elenchi aggiuntivi esauriti all'atto stesso della compilazione,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno avviare urgentemente un'ispezione ministeriale che verifichi i criteri con i quali sono stati compilati tutti gli elenchi prioritari ed aggiuntivi dei provveditorati agli studi di Lecce, Brindisi e Taranto ed accerti i titoli effettivamente posseduti dai docenti inclusi ed esclusi dai suddetti elenchi e se non si ritenga opportuna l'immediata emanazione di un nuovo decreto che regolamenti in modo certo le scuole sperimentali ad indirizzo musicale.

(4-03983)

(4 aprile 1995)

RISPOSTA. (*) - In merito alla questione rappresentata nelle interrogazioni parlamentari indicate in oggetto, si fa presente che questo Ministero è consapevole dei problemi rappresentati relativi all'attuale sistema di reclutamento dei docenti di strumento nei corsi sperimentali ad indirizzo musicale.

Com'è noto, infatti, il conferimento delle nomine dei docenti, che aspirano a detto insegnamento, è disciplinato dal decreto ministeriale 3 agosto 1979 il quale prevede la compilazione di elenchi «prioritari», distinti per materia, in cui gli aspiranti vengono inseriti secondo i criteri di valutazione, stabiliti da apposite commissioni che tengono conto di titoli artistici, professionali, didattici.

Il succitato decreto, tuttavia, non prevede precise modalità di definizione di detti criteri; anzi, per quanto attiene in particolare ai titoli artistici e professionali, affida alle medesime commissioni ampi margini di discrezionalità.

Dagli elementi acquisiti dai provveditori agli studi di Taranto, Brindisi e Lecce, ai quali fa riferimento l'onorevole interrogante, non sembra, tuttavia, che le commissioni di valutazione operanti in quelle province abbiano agito in difformità dalle disposizioni contenute nel succitato decreto.

In particolare il provveditore agli studi di Brindisi ha fatto presente che la commissione in parola, per l'anno scolastico 1994-95, nella compilazione degli elenchi prioritari e degli elenchi prioritari aggiuntivi per gli strumenti di chitarra classica e di tromba, ha seguito i medesimi criteri ed, in particolare, ha fissato in punti 24 il punteggio minimo per conseguire l'inclusione nell'elenco e in punti 40 il punteggio massimo.

Tale ultimo punteggio è stato ripartito in 20 punti per i titoli artistici, 10 per quelli didattici e 10 per i titoli professionali.

Per l'anno scolastico 1994-1995 presso la scuola media «Da Vinci» di Ceglie Messapica e presso la scuola media «Rubini» di Brindisi, non è stato, tuttavia, possibile affidare incarico a personale idoneo incluso negli elenchi prioritari, per i posti di clarinetto e violino e di flauto, in quanto tutti gli insegnanti dei relativi elenchi hanno rinunciato alla nomina.

Detti posti sono stati coperti da personale, in possesso del titolo specifico e dell'abilitazione in educazione musicale, che non aveva raggiunto in sede di valutazione il punteggio richiesto.

Il provveditore agli studi di Lecce ha al riguardo comunicato che, in quella provincia, la commissione ha seguito per la compilazione degli elenchi prioritari e di quelli aggiuntivi i medesimi criteri secondo le regole procedurali stabilite dal decreto ministeriale 3 agosto 1979.

Anche il provveditore agli studi di Taranto ha fatto presente che la commissione operante in quella provincia, attenendosi alle prescrizioni dettate dalle normative vigenti, ha incluso negli elenchi soltanto quei docenti che offrivano ogni garanzia sul piano artistico-professionale e didattico.

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

Si desidera comunque assicurare che è in fase di elaborazione una revisione della complessa materia, anche nella parte concernente la revisione del reclutamento del personale, al fine di renderla più puntuale e rigorosa.

Il Ministro della pubblica istruzione
LOMBARDI

(11 maggio 1995)

DANIELI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che nel disegno di legge sulla «Disciplina degli interventi didattici ed educativi. Razionalizzazione della rete scolastica. Avvio dell'anno scolastico», approvato dal Senato ed ora in discussione alla Camera, all'articolo 6, comma 9, è prevista la chiusura dei convitti e degli educandati;

che tale provvedimento, sicuramente motivato dalla buona intenzione di fare economia sui disastrati conti dello Stato, andando a chiudere indiscriminatamente tutti gli educandati e convitti, senza tenere conto del fatto che, se alcuni sono passivi e semideserti, altri sono invece modello di efficienza, di professionalità e di utilità sociale, assume i connotati di una norma iniqua e dannosa;

che i convitti e gli educandati, contrariamente a quanto reputato da chi ha ispirato e votato il comma 9 dell'articolo 6, non sono affatto strutture inutili o desuete poichè assolvono all'importante funzione sociale di garantire un valido supporto negli studi a coloro che, vuoi a causa della disgregazione familiare purtroppo assai diffusa nel nostro tempo, vuoi per motivi logistici, sono costretti a studiare lontano da casa;

che in particolare a Verona esiste un esempio eclatante dell'assurdità del provvedimento in oggetto in quanto l'Educandato agli Angeli (300 allievi, di cui 200 tra convittori e semiconvittori) è una struttura efficiente, vitale ed anche economicamente in attivo, tanto da essere stata prescelta per l'istituzione del liceo classico europeo;

che l'Educandato agli Angeli, oltre ad assolvere egregiamente alla funzione didattica e di convitto, è parte integrante del patrimonio culturale di tutta la città,

l'interrogante chiede di sapere se alla luce di queste considerazioni il Ministro non intenda, nel corso della discussione alla Camera, modificare l'articolo in questione in senso più equo e più logico, limitando la chiusura a quei convitti e a quegli educandati che ospitano meno di 30 convittori.

(4-02684)

(15 dicembre 1994)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, si premette che questo Ministero condivide sostanzialmente le considerazioni dell'onorevole interrogante in ordine alla funzione sociale che i convitti e gli educandati statali sono tuttora in grado

di svolgere a sostegno delle famiglie e ad integrazione dell'azione educativa e culturale della scuola.

Tali istituzioni, infatti, rendono possibile l'attuazione della continuità educativa sia per la simultanea presenza di più ordini di scuole sia per i costanti rapporti scuola-famiglia, scuola-territorio ed, in particolare, per la contemporanea azione sull'alunno di docenti e di educatori.

Gli istituti in parola rappresentano, inoltre, l'ambiente ideale per l'attivazione di processi innovativi sperimentali di apertura all'Europa come sta a comprovare il caso dell'educandato «agli Angeli» di Verona di cui è cenno nell'interrogazione.

Di tale circostanza dovrà ovviamente tenersi conto in sede di esame del disegno di legge unificato n. 624/C di cui è cenno nell'interrogazione e che prevede, tra l'altro, la graduale soppressione dei vari tipi di convitto.

Al riguardo, premesso che tale disegno di legge, trasmesso dal Senato alla Camera dei deputati fin dal 24 novembre 1994, non ha fatto registrare a tutt'oggi ulteriori sviluppi, ai fini del prescritto *iter* procedurale, si fa presente che, al momento, l'impegno del Ministero è diretto a limitare la chiusura di quelle sole istituzioni che - in conformità di quanto disposto dall'articolo 52 del decreto legislativo n. 297 del 1994 - si trovino ad accogliere meno di 30 convittori o semiconvittori.

A tale proposito, si osserva che nessuna norma in contrasto con il citato articolo è stata inserita nel decreto-legge n. 136 del 29 aprile 1995, con il quale sono state ultimamente reiterate, com'è noto, le «disposizioni urgenti concernenti abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione ed attivazione dei relativi interventi di sostegno e di recupero».

Il Ministro della pubblica istruzione
LOMBARDI

(11 maggio 1995)

GEI. - *Al Ministro delle finanze.* - Premesso:

che a Brescia da alcuni anni è stata realizzata una nuova sede dell'ispettorato della motorizzazione civile in zona industriale, in via A. Grandi, in una località priva di servizi pubblici;

che in maniera intelligente nel complesso sono stati realizzati dei locali destinati ad un bar e ad un ufficio postale per favorire i numerosi utenti che si rivolgono all'ente in questione per numerose pratiche;

che fino ad ora non sono stati attivati nè il bar nè l'ufficio postale, con un disagio per gli utenti e con un mancato introito per le casse pubbliche;

che a seguito di una interrogazione rivolta al Ministro dei trasporti e della navigazione è emerso che le due attività non sono state ancora avviate, prima per il mancato accatastamento dell'immobile e successivamente a causa della avocazione da parte dell'intendenza di finanza della scelta del gestore del bar e per la mancata au-

torizzazione da parte del Ministero delle finanze alla consegna dei locali all'amministrazione postale di Brescia,

l'interrogante chiede di sapere quando terminerà questa tortuosa procedura e quando finalmente il Ministero delle finanze o l'intendenza di finanza di Brescia provvederanno ad indire una gara per la locazione dei locali da adibire a bar e quando consegneranno i locali all'amministrazione delle poste, ponendo fine al disagio degli utenti ed evitando mancati introiti per lo Stato.

(4-02034)

(3 novembre 1994)

RISPOSTA. - *In merito alla questione sollevata nella interrogazione* cui si risponde, si fa presente che la competente direzione centrale del demanio, all'uopo interpellata, ha comunicato di avere impartito alla sezione staccata di Brescia, con nota n. 93472 dell'8 agosto 1994, le direttive necessarie per la consegna dei locali di cui trattasi alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di quella città.

La medesima direzione ha altresì riferito che dall'esame della documentazione in possesso nulla risulta in ordine alla destinazione a bar dei locali *in questione*.

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

(21 aprile 1995)

GIBERTONI. - *Al Ministro delle finanze.* - Premesso:

che con il decreto ministeriale 3 settembre 1990, n. 00/67908, registrato dalla Corte dei conti il 5 novembre 1990, è stato indetto un concorso per esami a 25 posti di collaboratore tecnico in prova della sesta qualifica funzionale nell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, per gli uffici, opifici, e stabilimenti situati nelle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna;

che i vincitori del concorso di cui sopra sono stati assunti nel mese di settembre 1992 e che tuttora non hanno una competenza specifica e sono impiegati in mansioni generiche non attinenti alla loro formazione professionale;

che tale situazione è comune ad altri dipendenti dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato;

che è auspicabile un miglior funzionamento dell'amministrazione dei Monopoli, cosa che si può ottenere anche collocando gli assunti di cui sopra nei posti che richiedono la loro competenza specifica (geometri),

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per sbloccare tale situazione e dare una collocazione e una qualifica adeguata alle competenze dei vincitori del concorso di cui sopra.

(4-01160)

(2 agosto 1994)

RISPOSTA. - In relazione alla interrogazione in oggetto con la quale sono stati richiesti chiarimenti sull'impiego dei vincitori del concorso a 25 posti di collaboratore tecnico in prova della sesta qualifica funzionale nell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nelle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, si rileva, in via preliminare, che essi sono stati assunti in data 24 dicembre 1993 e non nel mese di settembre 1992. Gli interessati, in possesso del diploma di geometra, sono stati assunti quali «collaboratori tecnici» in prova della sesta qualifica funzionale e sono stati assegnati a prestare servizio presso gli organi dell'amministrazione aventi sede nelle regioni indicate nel bando di concorso, dove espletano le mansioni proprie del profilo professionale di appartenenza. Per quanto concerne le iniziative poste in essere dai dirigenti dei predetti uffici, atte a fare acquisire ai nuovi assunti le necessarie cognizioni relative alla complessa struttura tecnico-organizzativa che caratterizza le singole unità produttive, esse sono da ritenere non soltanto legittime ma anche opportune.

Tanto più che, qualora ricorrano particolari ed inderogabili esigenze di servizio, è da ritenersi legittima l'utilizzazione temporanea del personale in mansioni o funzioni di altro profilo pari ordinato o anche immediatamente inferiore, giusto quanto disposto dal decreto del Ministro delle finanze n. 00/53525 del 31 marzo 1982, applicativo della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Tale utilizzazione è, peraltro, in linea con le disposizioni contenute nell'articolo 56 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione e dei rapporti di lavoro nelle amnministrazioni pubbliche.

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

(24 aprile 1995)

IMPOSIMATO, DI BELLA, LAFORGIA, CORVINO. - *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* - Premesso:

che il Ministero della pubblica istruzione con decreto ministeriale del 9 novembre 1994 ha emanato le disposizioni relative alla razionalizzazione della rete scolastica e alla istituzione di scuole e istituti di istruzione secondaria di secondo grado;

che per effetto di tali disposizioni il liceo classico «Giordano Bruno» di Maddaloni (Caserta) rischierebbe seriamente di perdere in tempi brevi la propria autonomia di funzionamento;

che verrebbe così interrotta, senza valide ragioni, la gloriosa tradizione di questo istituto che ha dato lustro all'intera cittadinanza, alla Campania e all'Italia sia per i tanti prestigiosi docenti che si sono avvicendati (si pensi a Luigi Settembrini, Gennaro Perrotta, Francesco Sbordone, Massimo Bontempelli, Michelangelo Schipa), sia per i tanti maddalonesi che vi si sono formati avvalendosi del ricco

patrimonio bibliografico ivi custodito e che hanno raggiunto poi incarichi di notevole rilievo in campo locale e nazionale;

che esso risulta uno dei più antichi istituti in Terra di Lavoro (fra una decina di anni ricorrerà il bicentenario della sua fondazione),

gli interroganti chiedono di conoscere:

quali iniziative urgenti il Ministro della pubblica istruzione intenda assumere affinchè il convitto nazionale «Giordano Bruno» conservi la sua autonomia di funzionamento didattico e amministrativo, potendo, nel prossimo futuro, offrire la sede per una facoltà universitaria nell'ambito della sistemazione della seconda Università di Napoli con sede in Caserta;

se non si ritenga, in particolare, di voler istituire, accanto alle altre facoltà già istituite, con legge del 1990, anche la facoltà di scienze politiche che potrebbe trovare immediata sistemazione nel convitto nazionale «Giordano Bruno».

(4-02667)

(15 dicembre 1994)

RISPOSTA. - In riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto, alla quale si risponde anche a nome del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, si comunica che il provveditore agli studi di Caserta, nell'ambito del piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1995-1996, non ha previsto la soppressione dell'autonomia del liceo classico «G. Bruno» nè quella del Convitto nazionale omonimo di Maddaloni.

Per quanto riguarda la possibilità di istituire un corso universitario in Maddaloni, alla questione è stato interessato il competente Ministero il quale, con nota n. 692/IV.4/95 del 24 marzo 1995, ha fatto presente di essere in attesa delle determinazioni del rettore della Seconda Università di Napoli.

Il Ministro della pubblica istruzione
LOMBARDI

(11 maggio 1995)

LA RUSSA. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* - Per sapere se non si ritenga opportuno proporre al comitato Nobel norvegese, responsabile per l'assegnazione del premio Nobel per la pace, che il premio, la cui cerimonia di consegna è fissata ad Oslo per il 10 dicembre, venga assegnato per il 1994 alla signora Maria Pia Fanfani, presidente della Croce rossa italiana, per il suo straordinario impegno a favore dei bambini del Ruanda.

(4-00575)

(22 giugno 1994)

RISPOSTA. - Questo Ministero esprime parere favorevole in merito al suggerimento di proporre l'assegnazione del premio Nobel per la pace

alla signora Maria Pia Fanfani in considerazione dello straordinario impegno a favore dei bambini del Ruanda.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
GARDINI

(19 maggio 1995)

LAVAGNINI. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso:

che - secondo quanto risulta all'interrogante - in Roma, via Francesco Saverio Benucci 17, è stata di recente aperta senza prescritta licenza una sala giochi sotto le mentite spoglie di un'associazione culturale, in violazione dell'articolo 86, comma 1, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

che l'unico locale al piano terra dov'è ubicato l'esercizio abusivo è di ridotte dimensioni, sprovvisto di impianto antincendio e di uscita di sicurezza;

che lo stesso è ubicato di fronte a una scuola elementare e a una scuola media, con la conseguenza di attrarre molti scolari, distogliendoli dagli impegni scolastici;

che ciò ha determinato vivo allarme in tutto il quartiere,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno segnalare il fatto al prefetto di Roma perchè sia immediatamente trasmesso all'ufficio provinciale competente dell'industria il rapporto relativo a tale violazione per l'applicazione delle relative sanzioni amministrative previo sequestro dell'attrezzatura e chiusura immediata dell'esercizio.

(4-03095)

(7 febbraio 1995)

RISPOSTA. - I locali nei quali ha sede il circolo ricreativo privato ENALS, segnalato dall'onorevole interrogante, risultano conformi alla normativa di settore, come accertato, fra l'altro, dal sopralluogo della competente unità sanitaria locale.

Nel corso, peraltro, di una delle verifiche eseguite dagli organi di polizia, si è riscontrato che nel locale erano presenti anche persone non socie del circolo.

Nei confronti del titolare è stata quindi elevata contravvenzione ai sensi degli articoli 86 e 17-*bis* del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Il Ministro dell'interno
BRANCACCIO

(17 maggio 1995)

LONDEI. - *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* - Premesso che da notizie riportate anche nella stampa locale si apprende con stupore che il professor Fran-

cesco Grianti, docente presso l'Università di Urbino nonchè promotore di una lista civica cittadina per le prossime elezioni amministrative, si sia rivolto ai presidi delle scuole medie superiori della città di Pesaro per far appoggiare e propagandare nelle scuole i programmi della sua lista civica;

considerate le vivaci reazioni di fronte ad una tale iniziativa che non trova precedenti nella tradizione democratica di una città come Pesaro;

ritenuto altresì grave ed ingiustificato un tale comportamento soprattutto da parte di persone comunque preposte all'educazione corretta dei giovani,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno avviare un'indagine per conoscere:

se corrispondano al vero le notizie riportate dalla stampa circa l'iniziativa del professor Francesco Grianti di cercare l'adesione dei giovani delle ultime classi delle scuole medie superiori alla sua lista civica tramite l'interessamento dei presidi delle scuole di Pesaro;

cosa abbiano in proposito risposto gli stessi presidi;

se il provveditore agli studi di Pesaro fosse a conoscenza di tale incredibile iniziativa e se, del caso, non abbia adottato o ritenga di adottare quanto prima idonei provvedimenti per evitare ed impedire inopportune ed indebite ingerenze nell'attività scolastica.

(4-02933)

(23 gennaio 1995)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, si premette che le notizie riportate da alcuni organi di stampa, circa presunte richieste di sostegno ad una lista civica, che il professor Francesco Grianti avrebbe rivolto ai presidi delle scuole medie superiori di Pesaro, non sono, risultate corrispondenti alla realtà, alla luce degli accertamenti al riguardo compiuti dal provveditore agli studi di quella provincia.

Da tali accertamenti è risultato, in effetti, che il professor Grianti, nella sua veste di presidente del Comitato per la difesa del parco cittadino Miralfiore, ha avuto numerosi incontri con gli studenti delle scuole di Pesaro, allo scopo di illustrare la posizione degli ambientalisti, a difesa del parco, rispetto a quella degli amministratori locali, intesa ad edificare una parte dello stesso.

Del resto, numerosi sono stati anche i rapporti intercorsi tra le scolaresche e le istituzioni (rappresentate dal sindaco, dagli assessori e da esponenti politici), così come si desume dagli elementi acquisiti.

Da tali elementi è risultato, in particolare, che il professor Grianti, facendo ricorso a modalità già verificate in passato, ha chiamato i presidi non per propagandare nella scuola la sua lista - cosa che sarebbe stata inammissibile - ma solo per lasciare i suoi recapiti telefonici a quegli alunni che, nei primi mesi dell'anno scolastico, avevano già organizzato manifestazioni in difesa del parco.

Lo stesso provveditore agli studi ha, peraltro, avuto modo di accertare che i presidi non hanno dato alcun seguito alle telefonate come sopra ricevute.

Dal proprio canto, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, cui l'interrogazione è anche diretta, ha fatto presente – sulla base degli elementi fornitigli dal rettore dell'Università di Urbino, presso la quale presta servizio il professor Grianti – di non essere a conoscenza degli episodi segnalati con l'interrogazione.

Il Ministro della pubblica istruzione
LOMBARDI

(11 maggio 1995)

MOLINARI. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che la legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante la conversione del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, relativo alla trasformazione dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero, all'articolo 6, «rapporti giuridici», comma 1, recita: «L'Ente è titolare dei rapporti attivi e passivi, nonchè dei diritti e dei beni dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, ivi compresi quelli in corso di realizzazione...»;

che l'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, concede a tutti i pubblici dipendenti, a domanda, di rimanere in servizio per due anni dopo il compimento del 65° anno;

che alcuni dipendenti della ex amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, prima della entrata in vigore del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, hanno presentato domanda di proroga ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;

che con successivo provvedimento formale l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ha concesso tale proroga,

l'interrogante chiede di sapere se il nuovo Ente pubblico economico delle poste italiane intenda o meno rispettare le concessioni di proroga della permanenza in servizio oltre i limiti d'età al personale che tale richiesta ha avanzato prima della costituzione dell'ente pubblico economico stesso, anche in considerazione che fino alla trasformazione in società per azioni è pur sempre un ente pubblico soggetto al controllo dello Stato.

(4-03557)

(3 marzo 1995)

RISPOSTA. – Al riguardo si ritiene opportuno premettere che il decreto-legge 10 dicembre 1993, n. 487, convertito dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante «Trasformazione dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero», all'articolo 2 prevede lo svolgimento da parte del predetto ente delle attività e dei servizi determinati nello statuto e nel contratto di programma ferma restando l'attribuzione a questo Ministero dei poteri di indirizzo, coordinamento, vigilanza e controllo, delle funzioni di regolamentazione e di ogni altra attività espressamente prevista dall'articolo 11 della legge medesima.

Quanto allo specifico problema rappresentato, si rileva che l'articolo 6, comma 6, della legge n. 71 del 1994 stabilisce che, fino alla stipulazione di un nuovo contratto, ai dipendenti dell'Ente continui ad applicarsi il trattamento previsto alla data di entrata in vigore della legge in questione.

Con la stipula del contratto collettivo nazionale di lavoro - avvenuta il 26 novembre 1994 - che disciplina il rapporto tra l'Ente poste italiane ed i propri dipendenti, la risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato avviene, a decorrere dal 1° gennaio 1995, automaticamente dal 1° giorno del mese successivo a quello del compimento del 65° anno di età.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAMBINO

(18 maggio 1995)

MORANDO. - *Al Ministro delle finanze.* - Premesso:

che il Ministro delle finanze, con decreto del 13 novembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 30 dicembre 1994, ha introdotto, con decorrenza dal 2 gennaio 1995, rettifiche territoriali delle circoscrizioni doganali;

che questo decreto è stato emanato con riferimento al decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, articolo 27, e alla legge 10 ottobre 1989, n. 349, che all'articolo 1 stabilisce la natura della delega legislativa al Governo;

che le finalità cui dovrebbe obbedire la revisione delle circoscrizioni doganali è chiaramente individuata in una migliore risposta «alle esigenze della produzione e dei traffici»;

che numerose aziende dell'alessandrino - tra le quali la Interporto di Rivalta Scrivia spa, l'Interporto di Arquata Scrivia srl, la Colisa spa del gruppo Erg e la Libarna Petrol srl - vedono determinarsi un aggravio dei costi, derivante dagli effetti del citato decreto ministeriale 13 novembre 1994, così che le finalità della legge 10 ottobre 1989, n. 349, sarebbero apertamente contraddette;

che il territorio della provincia di Alessandria su cui insistono queste aziende costituisce il naturale retroterra del porto di Genova, oltrechè di quelli di La Spezia e Savona, così che un aggravio dei loro costi e una riduzione delle loro capacità operative rappresenterebbero un serio ostacolo al rilancio produttivo dei porti stessi;

che tutti i documenti di programmazione economica e di pianificazione territoriale delle regioni Liguria e Piemonte dell'ultimo ventennio individuano nel territorio alessandrino di oltre appennino - cioè nelle valli Scrivia ed Orba - la sede naturale per quei servizi retroportuali che abbisognano di ampi spazi, non reperibili in territorio ligure;

che le società sopracitate occupano attualmente alcune centinaia di lavoratori e tanti di più potrebbero occuparne in futuro, in relazione ad un effettivo rilancio del porto di Genova,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda immediatamente intervenire per procrastinare al 31 dicembre 1995 l'entrata in

vigore di quanto disposto dal citato decreto ministeriale, al fine di poter assumere un provvedimento di ulteriore revisione delle circoscrizioni doganali, così da ricomprendere il territorio del basso alessandrino in quello di pertinenza della dogana di Genova.

(4-02940)

(23 gennaio 1995)

RISPOSTA. - Si risponde alla interrogazione in oggetto concernente la richiesta di procrastinare al 31 dicembre 1995 l'entrata in vigore del decreto ministeriale 13 novembre 1994 nella parte in cui dispone lo spostamento, dalla direzione della circosrizione di Genova a quella di Alessandria, della dipendenza della sezione doganale di Rivalta Scrivia. Detta richiesta è avanzata dall'onorevole interrogante al fine di consentire, nel frattempo, all'amministrazione finanziaria l'adozione delle più opportune iniziative correttive dell'atto ministeriale succitato nel senso di ricomprendere, onde facilitare l'attività degli operatori economici interessati, tutto il territorio del basso alessandrino nell'ambito della competenza della direzione della circoscrizione doganale di Genova.

Al riguardo, giova premettere che l'atto censurato è stato emanato in conformità alla previsione di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, che, fra l'altro, stabilisce l'articolazione periferica degli uffici doganali in direzioni compartimentali, con competenza territoriale su base regionale, le quali, a loro volta, comprendono le direzioni delle circoscrizioni doganali con competenza sull'intero territorio di una o più province contigue.

Ciò posto, ne consegue come la correzione del decreto ministeriale 13 novembre 1994 nei sensi richiesti, peraltro suffragata da motivazione integralmente condivisibile, non può realizzarsi che successivamente alla modifica del citato decreto legislativo n. 105 del 1990, con la quale, senza intaccare il principio della competenza regionale delle direzioni compartimentali, verrebbe conferita al Ministro delle finanze, in casi di comprovate esigenze operative, la facoltà di derogare a detto principio.

Nel precisare che su tale questione sono state da tempo attivate le necessarie procedure, si comunica, circa la richiesta di differire alla fine del corrente anno l'entrata in vigore del ricordato decreto ministeriale 13 settembre 1994, che il competente dipartimento delle dogane e delle imposte indirette ha già impartito ai propri dipendenti uffici apposite disposizioni intese a dare all'atto di specie una graduale attuazione proprio per venire incontro alle esigenze degli operatori economici interessati.

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

(21 aprile 1995)

MORANDO. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che nell'anno scolastico 1993-1994 si è regolarmente svolto - all'interno del centro della Comunità incontro di Novi Ligure (Ales-

sandria) - un corso scolastico sperimentale di scuola media (150 ore);

che l'istituzione del corso era stata promossa dai responsabili del centro al fine di fornire ai giovani ex tossicodipendenti della comunità un bagaglio di conoscenze e i titoli di studio atti a favorire un loro pieno e rapido inserimento nel mondo del lavoro, oltre che una più solida formazione culturale;

che il corso si è tenuto con grande soddisfazione degli utenti, degli insegnanti e dei responsabili del centro, conseguendo pienamente le finalità previste;

che il provveditorato agli studi di Alessandria non ha confermato il corso sperimentale presso il centro della Comunità incontro per l'anno 1994-1995, poichè la norma dell'articolo 8 dell'ordinanza ministeriale n. 167 del 9 maggio 1994 impedisce di abbinare spezzoni di due distretti diversi;

che la Comunità incontro ha rinnovato la richiesta per l'anno 1995-1996;

che le finalità sociali dell'iniziativa sono universalmente riconosciute valide, come è dimostrato dalle prese di posizione a favore della stessa da parte delle istituzioni locali,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire presso il provveditorato agli studi di Alessandria al fine di realizzare un'operazione di accorpamento e riorganizzazione dei corsi nei diversi distretti della provincia, così che i tagli di personale addetto, volti al contenimento della spesa, non abbiano a penalizzare esclusivamente significative porzioni di territorio (Tortona e Novi Ligure) e iniziative di grande rilievo sociale come quella della Comunità incontro di Novi, i cui costi appaiono senz'altro contenuti, in rapporto ai benefici conseguiti. (4-03838)

(29 marzo 1995)

RISPOSTA. - In merito all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, si ritiene opportuno premettere che l'istituzione dei corsi di scuola media per lavoratori è rimessa, a norma delle apposite ordinanze annuali di questo Ministero, alla competenza dei singoli provveditori agli studi, i quali assumono le relative determinazioni dopo aver sentito i presidi delle scuole interessate e le organizzazioni sindacali dei lavoratori medesimi.

Nel caso segnalato, il provveditore agli studi di Alessandria, al riguardo interessato, ha fatto presente che, per il prossimo anno scolastico 1995-96, sentito anche il centro di coordinamento sindacale per il diritto allo studio relativo alle «150 ore», ha ritenuto di poter prevedere l'istituzione di un modulo per l'attivazione di quattro corsi sperimentali di scuola media per lavoratori, nel distretto scolastico 073, in cui verrà compreso anche un corso all'interno della Comunità incontro di Novi Ligure, alla quale ha fatto riferimento l'onorevole interrogante.

Il Ministro della pubblica istruzione
LOMBARDI

(11 maggio 1995)

NATALI. - *Al Ministro del tesoro.* - Premesso:

che dinanzi al tribunale di Roma (prima sezione civile del RGAC n. 51521/94) è stato promosso un giudizio dal professor Giacinto Auriti, *in proprio e nella qualità di legale rappresentante dell'associazione culturale* «Alternativa sociale per la proprietà di popolo», nei confronti della Banca d'Italia, in persona del governatore, legale rappresentante, per far accertare e conseguentemente dichiarare «la moneta, all'atto della emissione, di proprietà dei cittadini italiani ed illegittimo l'attuale sistema dell'emissione monetaria, che trasforma la Banca centrale da ente gestore ad ente proprietario dei valori monetari»;

che tale azione giudiziale appare di importanza sostanziale massiva *stante il fatto che la declaratoria della proprietà della moneta costi*tuisce pregiudiziale indispensabile ed irrinunciabile per stabilire chi sia il creditore e chi il debitore di tutti i valori monetari in circolazione e, quindi, il presupposto necessario per la formulazione del bilancio, per la *programmazione di qualsiasi legge finanziaria e per la valutazione* della stessa consistenza patrimoniale dello Stato italiano e dei conseguenti rapporti tra la collettività nazionale ed il sistema bancario;

che l'azione giudiziale di specie sembra avere tale rilievo, per la *competenza specifica del Ministero del tesoro, cui l'atto introduttivo è* stato formalmente e ritualmente notificato dal professor Auriti, in proprio e nella qualità di legale rappresentante dell'associazione culturale predetta, in data 24 giugno 1994, da non poter essere ignorato,

*l'interrogante chiede di conoscere se non si ritenga più che oppor*tuno, del tutto necessario, l'intervento nella causa n. 51521/94 del RGAC del tribunale di Roma (prima sezione civile), da parte del Ministero del tesoro per la doverosa tutela dei rilevantissimi interessi nazionali oggetto *dell'azione giudiziale di specie.*

(4-02037)

(3 novembre 1994)

ORLANDO. - *Al Ministro del tesoro.* - Premesso:

che dinanzi al tribunale di Roma (prima sezione civile del ruolo generale affari civili n. 51521/94) è stato promosso un giudizio dal professor Giacinto Auriti, in proprio e nella qualità di legale rappresentante dell'associazione culturale «Alternativa sociale per la proprietà di popolo», nei confronti della Banca d'Italia, in persona del governatore, legale rappresentante, per far accertare e conseguentemente dichiarare «la moneta, all'atto della emissione, di proprietà dei cittadini italiani ed illegittimo l'attuale sistema dell'emissione monetaria, che trasforma la banca centrale da ente gestore ad ente proprietario dei valori monetari»;

che tale azione giudiziale appare di importanza sostanziale per la valutazione dei rapporti tra la collettività nazionale ed il sistema bancario;

che l'azione giudiziale di specie sembra avere tale rilievo, per la competenza specifica del Ministero del tesoro, cui l'atto introduttivo è stato formalmente e ritualmente notificato dal professor Auriti, in proprio e nella qualità di legale rappresentante dell'associazione culturale predetta, in data 24 giugno 1994, da non poter essere ignorato,

l'interrogante chiede di conoscere se non si ritenga opportuno l'intervento nella causa n. 51521/94 del ruolo generale affari civili del tribunale di Roma (prima sezione civile) da parte del Ministero del tesoro per la doverosa tutela dei rilevantissimi interessi nazionali oggetto dell'azione giudiziale di specie.

(4-02461)

(1° dicembre 1994)

RISPOSTA. (*) – Si risponde alle interrogazioni indicate in oggetto con le quali, premesso che dinanzi al tribunale di Roma è stato promosso dal professor Auriti un giudizio per far accertare e dichiarare la moneta, all'atto della sua emissione, di proprietà dei cittadini italiani ed illegittimo l'attuale sistema dell'emissione monetaria, si chiede se non si ritenga opportuno l'intervento del Tesoro a tutela degli interessi nazionali.

Al riguardo, sentita nel merito anche la Banca d'Italia, si fa presente che l'istituto di emissione ha, per legge, il compito istituzionale di emettere moneta (articolo 1 dello statuto della Banca d'Italia, approvato con regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, e successive modificazioni).

Ad esso è, pertanto, affidata la «creazione» di moneta e la sua immissione in circolazione mediante il trasferimento ad altri soggetti, normalmente verso il corrispettivo di titoli o valute estere, mediante le operazioni a tal fine previste dalla legge (quali, ad esempio, quelle di risconto o di anticipazione disciplinate dagli articoli 27 e 30 del regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, e successive modificazioni).

Al termine della circolazione, la moneta ritorna all'istituto di emissione, che provvede a ritirarla e a distruggerla. Per tutta la durata della circolazione la moneta rappresenta un debito, una passività dell'istituto di emissione e come tale è iscritta nel suo bilancio, fra le poste passive. Non può pertanto sostenersi che la Banca d'Italia sia «proprietaria» dei valori monetari.

In una analisi più generale si ritiene, inoltre, che l'esigenza di non concentrare nelle mani di uno stesso soggetto pubblico, quale potrebbe essere l'autorità di governo, il potere di creare moneta e quello di spenderla - onde impedire che la moneta diventi strumento di lotta politica - è oggi avvertita e radicata nella dottrina economica e nelle opinioni pubbliche degli Stati europei tanto da aver trovato esplicito riconoscimento giuridico nello stesso trattato di Maastricht sull'Unione europea, che sancisce il principio cardine dell'autonomia delle banche centrali dalle autorità governative statali, affidando in via esclusiva alle prime le funzioni monetarie e lasciando invece alle seconde la cura della politica fiscale e di bilancio.

In particolare, gli articoli 104 e 105 di tale trattato prevedono che all'istituendo sistema europeo delle banche centrali, composto dalla Banca centrale europea e dalle banche centrali nazionali degli Stati membri, siano affidate, fra l'altro, la definizione e l'attuazione della poli-

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

tica monetaria e sia vietata la concessione di scoperti di conto o di qualsiasi altra forma di facilitazione creditizia ai vari governi nazionali; mentre l'articolo 107 dispone che le banche centrali, nell'esercizio dei poteri e nell'assolvimento dei compiti loro attribuiti, non possano sollecitare o accettare istruzioni dalle autorità governative dei vari Stati.

Pertanto, riforme legislative, che mirino ad attribuire l'esercizio delle funzioni monetarie a soggetti diversi dalle banche centrali - ad esempio, l'autorità governativa o i privati - oltre a rappresentare una sicura involuzione e a dar luogo ad un sistema di emissione della moneta inadeguato rispetto alle esigenze di uno Stato moderno, si porrebbero in insanabile contrasto con il trattato di Maastricht, il quale costituisce ormai, nel nostro ordinamento giuridico, fonte normativa di grado superiore alla legge ordinaria.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro
VEGAS

(20 maggio 1995)

PEDRIZZI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro.* - Premesso:

che l'Artigiancassa (Cassa per il credito alle imprese artigiane) ha operato per quarant'anni nel settore del credito a medio termine come istituto di secondo grado e con la funzione istituzionale di agevolare gli investimenti in scorte, impianti e macchinari delle imprese artigiane;

che la legge n. 489 del 1993 ha disposto per l'Artigiancassa dapprima la trasformazione della veste giuridica (da ente pubblico economico a società per azioni), poi la modificazione della sua proprietà (al momento quasi integralmente del Tesoro) attraverso un'offerta pubblica di vendita indirizzata in prima istanza a tre soggetti privati artigiani (imprese, associazioni di categoria, cooperative e consorzi di garanzia), e successivamente collocando eventualmente le azioni residue (con decreto del Ministro del tesoro, ma «sentite le competenti Commissioni permanenti di Camera e Senato, che si esprimono entro 45 giorni») garantendo «il migliore realizzo per il servizio all'artigianato»;

che il 1° agosto 1994 si è definitivamente completato l'*iter* di trasformazione in società per azioni;

che il 21 ottobre il Ministro del tesoro, previo pubblicizzato accordo con le confederazioni artigiane, che hanno ottenuto l'ampliamento dei posti da cinque a sette con la riserva di due a loro favore, ha rinnovato il consiglio di amministrazione;

che il settore artigiano (oltre un milione di imprese con 3 milioni di addetti, che realizzano il 12 per cento del prodotto interno lordo) ha l'assoluta necessità di una radicale ristrutturazione industriale, finanziaria e creditizia, essenziale per il suo ammodernamento e rilancio;

che l'Artigiancassa sembra non rispondere alle esigenze delle imprese artigiane per la modesta tecnica degli interventi agevolativi fin qui svolti, che hanno visto negli ultimi anni segnare una drastica flessione sia in termini di numero di operazioni perfezionate che in termini di importi investiti nonchè per le risorse gestionali, tecniche e manageriali

a sua disposizione, che sembrano non essere in grado di dare risposte adeguate alle sofisticate ed articolate domande di prodotti e servizi creditizi, finanziari e assicurativi provenienti dal mercato di riferimento;

che, al contrario, la ventilata integrazione dell'Artigiancassa nella Banca nazionale del lavoro - oltre ad una considerevole «ripatrimonializzazione» di quest'ultima - consentirebbe di mettere a disposizione del settore artigiano un'ampia gamma di prodotti e servizi per le persone e le imprese;

che la Banca nazionale del lavoro ha già ampia esperienza di sostegno a particolari categorie economiche, sia mettendo a disposizione i propri servizi, sia gestendo fondi pubblici (Coopercredito spa);

che la predetta prospettiva di integrazione non andrebbe a compromettere l'autonomia dell'Artigiancassa, che, pur mantenendo il ruolo di sostegno finanziario pubblico alla categoria attraverso l'erogazione dei contributi, fornirebbe agli artigiani uno strumento finanziario aggiuntivo, articolato e in grado di coprire tutta la gamma dei servizi finanziari, strutturato in modo da meglio incontrare le esigenze specifiche della categoria;

che l'apporto dell'Artigiancassa alla Banca nazionale del lavoro non si tradurrebbe in una fusione tra le due entità, bensì consentirebbe il permanere di Artigiancassa in qualità di entità giuridica e di *business* autonoma all'interno del gruppo creditizio Banca nazionale del lavoro;

che ciò comporterebbe il permanere di organi societari all'interno dei quali troverebbero spazio anche rappresentanze delle utenze artigiane; questo modello ha già trovato concreta realizzazione nella Coopercredito, recentemente apportata dal Tesoro alla Banca nazionale del lavoro in conto aumento capitale;

che ovviamente l'ipotesi di apporto dall'Artigiancassa alla Banca nazionale del lavoro dovrà tenere conto del dettato della legge che prevede l'offerta agli artigiani di quote di partecipazione nell'Artigiancassa stessa;

che ipotizzabili accordi interbancari con istituti finanziari, soprattutto di piccole dimensioni e a forte diffusione locale, renderebbero più efficace e capillare l'offerta dei servizi finanziari della Banca nazionale del lavoro agli artigiani;

che la gestione delle politiche e degli interventi di modernizzazione, razionalizzazione e sviluppo del settore artigiano non può essere che di interesse pubblico, anche per i rilevanti riflessi sociali ed economici in gioco, in particolare nelle aree deboli e del Mezzogiorno;

che un'Artigiancassa gestita unicamente dalle associazioni artigiane settentrionali destinerebbe prevalentemente gli interventi strutturali alle aree del Nord, destinando a quelle meridionali solo i tradizionali finanziamenti pubblici a fondo perduto, il che accentuerebbe e renderebbe irreversibile il distacco che già separa le aree e i soggetti artigiani del Nord da quelli del Sud,

si chiede di sapere se non si ritenga:

che vadano pubblicamente resi noti il metodo, le motivazioni individuali e il significato complessivo delle nomine dei nuovi consiglieri d'amministrazione, nonchè le ragioni del loro ampliamento da cinque a sette;

che vadano al più presto resi noti in ogni dettaglio i termini e i tempi di ogni progetto, ipotesi o addirittura intesa sull'immediato futuro della Cassa, a cominciare dalla conciliabilità dei vincoli imposti dalla legge n. 489 del 1993 con l'esigenza tecnica, politica e manageriale di assicurare all'Artigiancassa un'operatività reale ed efficiente, nonchè il rispetto dei più generali e cogenti obiettivi governativi di politica economica, industriale e di bilancio;

che vada, in questo ambito, definita la confluenza dell'Artigiancassa spa nel gruppo Banca nazionale del lavoro, nell'integrità degli attuali assetti, garantendole l'indispensabile identità ed autonomia giuridica ed aziendale, la missione di sostegno del comparto artigiano di riferimento e la più ampia libertà di *business*, secondo il modello peraltro già operante per Coopercredito, recentemente apportata dal Tesoro alla Banca nazionale del lavoro in conto aumento capitale.

(4-02402)

(23 novembre 1994)

RISPOSTA. – Nel rispondere all'interrogazione indicata in oggetto, si fa presente che l'ipotesi di dismissione delle azioni di proprietà del Ministero del tesoro nell'Artigiancassa è tuttora in una fase di preventiva valutazione. In particolare, questa amministrazione sta ancora approfondendo lo studio delle procedure da seguire per garantire l'offerta delle azioni in questione alle imprese, associazioni e cooperative artigiane secondo quanto prevede l'articolo 2, comma 4, della legge 26 novembre 1993, n. 489.

In proposito, giova richiamare l'audizione del 14 dicembre 1994 presso la Camera dei deputati, nel corso della quale il Ministro del tesoro ha avuto modo di pronunciarsi sull'ipotesi di un eventuale conferimento della società in questione ai fini della patrimonializzazione di altri enti.

Nella stessa sede è stata data assicurazione sull'adozione delle garanzie necessarie al mantenimento dei servizi da fornire alle categorie artigiane.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro
VEGAS

(20 maggio 1994)

PERLINGIERI. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che la popolazione del centro storico di Benevento è in fase di crescita;

che la scuola media «G. Vitelli», in pieno centro cittadino, esiste da circa un secolo e rappresenta un punto di riferimento storico dell'attività scolastica e culturale di Benevento;

che la realtà sociale in cui opera la classe docente è particolarmente «a rischio»,

si chiede di sapere se appaia conveniente che detta scuola possa operare in assoluta autonomia, evitando ogni forma di trasferimento ed

accorpamento ad altro istituto scolastico, ed anzi attraverso l'incremento ed il potenziamento delle infrastrutture tutt'ora esistenti, considerate anche le particolari condizioni «sociali» nel cui contesto la classe docente è costretta ad operare.

(4-03385)

(22 febbraio 1995)

RISPOSTA. - Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica che, nel piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1995-96, è stato adottato il provvedimento di aggregazione della scuola media «Vitelli» di Benevento alla scuola media «Sannio».

La scuola media in parola è, infatti, sottodimensionata, funzionando, nel corrente anno scolastico, con appena 111 studenti, distribuiti su 6 classi e senza prevedibile sviluppo demografico.

Inoltre, la scuola media «Sannio» è distante da quella aggregata appena un chilometro ed è anche ubicata in un quartiere a forte espansione urbanistica.

Si ritiene di dover precisare che nessun danno sarà arrecato agli studenti in quanto i medesimi continueranno a frequentare nella stessa sede e con i medesimi insegnanti.

Il Ministro della pubblica istruzione
LOMBARDI

(11 maggio 1995)

PIERONI. - *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* - Premesso:

che la chiesa di San Gervasio dei Bulgari Sclavini in località Ponte Rio di Mondolfo (Pesaro e Urbino), monumento di grande interesse storico memoria della penetrazione nella valle del Cesano delle tribù al seguito dei Longobardi, da tempo attende di essere restaurata, riscoperta, valorizzata;

che il continuo rinvio degli impegni più volte pubblicamente assunti dalla giunta comunale di Mondolfo, ente proprietario dello storico edificio, di procedere alla progettazione esecutiva indispensabile per finanziare l'intervento di restauro sta causando il degrado delle strutture della chiesa, il cui recupero appare sempre più a rischio,

si chiede di sapere quali interventi il Ministro in indirizzo intenda porre in essere al fine di non consentire all'ente proprietario di eludere le proprie responsabilità e salvare così uno dei monumenti storici più singolari della regione Marche.

(4-03641)

(9 marzo 1995)

RISPOSTA. - Vi è stata una costante attenzione della soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Ancona per la conservazione

della chiesa in oggetto, bene monumentale di indubbio interesse storico-artistico, per la quale vi è stato anche un interessamento da parte dell'Archeoclub, che ha più volte sollecitato l'amministrazione comunale a redigere un progetto esecutivo atto a riportare in luce le strutture dell'originale basilica paleocristiana.

La soprintendenza, pur ribadendo le proprie perplessità in ordine ad un'operazione che tenda a ripristinare a recuperare gli aspetti originali del monumentale edificio, anzichè mantenerne le principali stratificazioni costruttive subite nei secoli, si è tuttavia dichiarata disponibile a valutare le risultanze di un eventuale studio architettonico e stratigrafico del monumento che cerchi di ripristinarne l'aspetto originario.

Evidentemente, l'incertezza del risultato finale deve avere inciso sulle decisioni dell'amministrazione comunale, che non ha ancora provveduto ad affidare l'incarico per la relativa progettazione, le indagini e gli studi.

La soprintendenza, pur consapevole che il prolungarsi di tale situazione non può che determinare un ulteriore aggravamento della situazione statico-strutturale del complesso, che meriterebbe un cospicuo intervento di recupero, non è in grado di poter formulare alcuna previsione di intervento.

Ove l'amministrazione comunale, proprietaria dell'immobile, venisse nella determinazione di confermare le scelte metodologiche indicate dalla soprintendenza, quest'ultima non mancherà di inserire un intervento di recupero dell'immobile nei propri programmi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie.

A questo proposito la soprintendenza ha già provveduto ad inoltrare una segnalazione alla fondazione della Cassa di risparmio di Fano per un'eventuale sponsorizzazione dell'intervento di restauro.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali
PAOLUCCI

(23 maggio 1995)

POZZO. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani nel mondo.* – Premesso che l'unificazione della Germania ne ha riproposto l'importante ruolo culturale nel cuore dell'Europa, obbligando tutti i paesi a rivedere e quindi adeguare la presenza delle proprie istituzioni culturali in questo paese;

constatata la grave crisi che da anni travolge strutturalmente l'attività degli istituti italiani di cultura in Germania, che non dispongono di mezzi adeguati e conseguentemente di un'azione programmata a lungo termine che contempli globalmente le attuali esigenze;

verificata la qualità inadeguata di buona parte delle iniziative realizzate che rappresentano sfacciatamente una ben definita colorazione politica nel contesto di programmi, che vedono coinvolte arcinote persone che, all'ombra della «prima Repubblica» avevano trovato il modo per fare turismo culturale gratuito con i soldi dello Stato;

visto che negli stessi istituti diventa persino difficile «farsi prestare» qualche libro in lingua italiana; infatti, a Stoccarda da quasi un de-

cennio la biblioteca dell'istituto, nonostante numerose proteste, continua ad essere chiusa al pubblico con la scusa della ristrutturazione;

preso atto che in questa città l'istituto italiano di cultura è diretto da una tale Luisa Pavesio, che lo gestisce come fosse cosa propria;

considerato che a coordinare (con la qualifica di «esperto») i vari istituti in Germania è il professor Bruno Mocci, che lasciò il 28 giugno 1991 - in base alla legge n. 401 del 1990 - l'incarico di direttore dell'istituto di Bonn, e che non sempre svolge il ruolo che gli è stato assegnato,

l'interrogante chiede di sapere:

quali siano gli interventi che la Direzione degli affari culturali ha compiuto per rendere incisiva, attuale e moderna la presenza culturale italiana in terra tedesca;

quanti siano gli stanziamenti che i singoli istituti ricevono, provenienti dal capitolo 2562 di bilancio del Ministero degli affari esteri;

in quali città siano presenti sulla carta e in quali città siano effettivamente presenti con proprie strutture, con uffici e biblioteche.

(4-03793)

(21 marzo 1995)

RISPOSTA. - Gli interventi promossi da questo Ministero per rafforzare la presenza culturale italiana in Germania vengono attuati sulla base di un accordo culturale stipulato tra Italia e Germania l'8 febbraio 1956 e del relativo programma esecutivo, firmato il 25 novembre 1993, valido per il quadriennio 1994-97.

Tali interventi si realizzano in numerosi e differenti settori, nell'ambito di programmi di collaborazione e di scambi socio-culturali, attraverso la concessione di borse di studio, grazie all'intensa attività svolta dagli istituti italiani di cultura, nonchè dai lettori di lingua italiana in servizio presso le università tedesche.

Operano in Germania due istituti di cultura, uno a Berlino (con le sue sezioni distaccate in Amburgo, Bonn, Colonia e Wolfsburg) ed uno a Monaco di Baviera (con le sezioni di Francoforte e Stoccarda). Tali istituti dispongono tutti di biblioteche aperte al pubblico, ad eccezione di Berlino (la biblioteca è ospitata nella vecchia ambasciata ed è inagibile) e Bonn (la biblioteca è ubicata nell'ambasciata).

Le dotazioni finanziarie assegnate dal Ministero degli affari esteri ai citati istituti nel 1994 per la realizzazione delle attività di promozione e di diffusione della cultura italiana in Germania, nonchè per tutte le spese di gestione (incluse le spese di affitto), sono le seguenti:

Amburgo	lire 99.000.000
Berlino	lire 110.000.000
Bonn	lire 107.000.000
Colonia	lire 100.000.000
Francoforte	lire 55.000.000
Monaco di Baviera	lire 100.000.000
Stoccarda	lire 110.000.000
Wolfsburg	lire 94.000.000

Numerose sono le manifestazioni culturali organizzate nel corso del 1994 dagli istituti di cultura in Germania.

Nel settore espositivo sono da segnalare le mostre «Disegni italiani dal XVI al XVIII secolo» a Brema; «Giovanni Battista Piranesi: fascino ed influssi» a Lipsia ed Amburgo; «Pittura barocca dell'Emilia-Romagna tra Seicento e Settecento» a Darmstadt.

Per il settore cinematografico va segnalata la partecipazione italiana al 44° Festival internazionale del cinema di Berlino ed al Filmfest di Monaco, mentre hanno avuto luogo le rassegne «Nuovo cinema italiano» a Dresda e «Immagini di un'altra Sicilia» a Berlino.

Nel settore teatrale l'Italia ha partecipato al Festival internazionale del teatro di Bonn e di Dortmund, mentre nell'ambito delle Celebrazioni goldoniane è stato presentato a Bonn l'«Arlecchino servitore di due padroni».

Per quanto attiene infine al settore musicale, hanno avuto luogo concerti di Bruno Canino, Uto Ughi, Giuseppe Sinopoli, Riccardo Muti e Maurizio Pollini.

Gli scambi socio-culturali giovanili si attuano nel quadro dell'apposito programma, firmato nel gennaio 1995; esso prevede la realizzazione di 280 progetti bilaterali e di 7 multilaterali.

L'insegnamento della lingua italiana è impartito presso le principali università tedesche, dove operano 20 lettori di ruolo di lingua italiana e 11 lettorati di lingua italiana istituiti grazie al contributo di questo Ministero, mentre corsi di italiano sono organizzati dagli istituti e dalle loro sezioni distaccate. Nel contempo, l'Italia ha offerto 320 mensilità di borse di studio a studenti tedeschi per il prossimo anno accademico.

Contributi ai fini della diffusione della lingua e della cultura italiana in Germania vengono erogati in occasione della Fiera del libro di Francoforte nonchè della Expolingua di Berlino.

Nell'ambito dei programmi di collaborazione scientifica, che questo Ministero sostiene mediante l'invio di addetti scientifici, si sta valutando la possibilità di istituire una commissione bilaterale permanente, che possa fornire un ulteriore impulso alle attività congiunte di ricerca. È peraltro già attiva una commissione interuniversitaria di esperti, istituita al fine di elaborare progetti comuni di attività.

Va infine segnalata l'associazione culturale italo-tedesca «Villa Vigoni», istituita nel 1986 e finanziata dal Governo italiano al fine di favorire scambi in campo scientifico, educativo e culturale, attraverso soggiorni di sudio, seminari estivi e manifestazioni artistiche.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
GARDINI

(19 maggio 1995)

RIANI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per i beni culturali e ambientali.* - Premesso:

che la sovrintendenza per i beni ambientali ed artistici, che ha sede a Pisa, è competente su un territorio molto vasto che comprende le province di Pisa, Livorno, Massa e Lucca;

che la provincia di Lucca possiede un patrimonio artistico e ambientale di enorme valore, che da solo costituisce più della metà del patrimonio sottoposto alla gestione della suddetta sovrintendenza di Pisa;

che la città di Lucca riveste, per la grande ricchezza dei suoi monumenti civili e religiosi e per le rilevanti istituzioni culturali che qui operano, un ruolo di grande rilevanza fra le città d'arte europee;

che il territorio della provincia di Lucca risulta avere uno degli indici di densità per i siti di rilevanza storico-artistica (ville con relativi parchi, monumenti religiosi) fra i più alti d'Italia e il più alto della Toscana;

che riguardo alla tutela dei beni ambientali la sovrintendenza di Pisa si trova a dover operare su un territorio vastissimo, comprendente tra l'altro tutta la Versilia e l'isola d'Elba, la Lunigiana e l'arcipelago toscano;

che da queste considerazioni consegue la necessità di un organismo che sia in grado in primo luogo di approfondire le esigenze ed i problemi di un così rilevante patrimonio artistico e, in secondo luogo, di svolgere un lavoro specifico di gestione che possa di affrontare i grandi temi dello sviluppo dei servizi legati al turismo d'arte;

che fino ad oggi il ruolo della sovrintendenza di Pisa è stato assai importante per la salvaguardia del patrimonio artistico ed ambientale delle province in questione, ma non è riuscito, per i suddetti limiti strutturali, a far fronte alle esigenze di sviluppo della gestione del patrimonio artistico oggi sempre più urgenti,

si chiede di conoscere l'orientamento del Governo in merito alla istituzione di una sovrintendenza per i beni artistici e ambientali per le province di Massa e Lucca, con sede a Lucca, da effettuarsi attraverso lo scorporo delle competenze relative alle due province attualmente spettanti alla sovrintendenza di Pisa.

(4-03919)

(30 marzo 1995)

RISPOSTA. - Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Non c'è alcun dubbio che la porzione di Toscana compresa fra le province di Massa e di Lucca possiede un patrimonio storico-artistico e monumentale di tale densità, ricchezza e qualità da giustificare appieno la richiesta dell'onorevole interrogante tesa ad ottenere, con sede a Lucca, uno specifico ed autonomo ufficio della tutela con rango di soprintendenza.

La richiesta si giustifica anche per obiettive ragioni di storia della cultura. La Repubblica di Lucca ha goduto di indipendenza politica fin quasi alla metà del XIX secolo e per questo motivo ha potuto sviluppare una sua specifica identità di storia artistica che la rende ancora oggi diversa e ben riconoscibile - nelle forme dell'artigianato storico, nei caratteri del gusto, negli stili architettonici, eccetera - rispetto alle realtà culturali di Siena, di Firenze e di Arezzo.

Insomma, non c'è dubbio che Lucca è una vera e propria capitale dell'arte italiana, al punto da meritare, come Firenze, come Siena, come Arezzo, l'onore di una soprintendenza autonoma.

Attualmente Lucca, al pari di Massa, è amministrata, dal punto di vista della tutela, dalla soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Pisa. I funzionari di quella soprintendenza garantiscono una presenza costante e una promozione efficace. Tuttavia ci si rende conto che ciò non è sufficiente.

Purtroppo, considerato l'attuale orientamento della funzione pubblica che punta ad una riduzione radicale delle dirigenze, non è realistico richiedere un ufficio autonomo per Lucca e Massa. Ciò comporterebbe costi che in questa difficile congiuntura finanziaria sarebbe impossibile fare accettare. Ciò che si può chiedere e ottenere (e in questo senso chi scrive fin da ora si impegna) è il radicamento e il consolidamento, in Lucca, di un ufficio staccato della soprintendenza di Pisa, da potenziare e rendere efficace al meglio.

In questo senso, il Ministero si impegna ad esaminare le problematiche connesse alla ridefinizione e all'istituzione di nuovi uffici in sede di applicazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

Il Ministro per i beni culturali e ambientali
PAOLUCCI

(19 maggio 1995)

ROGNONI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro.* - Premesso:

che la legge n. 68 del 1993 autorizza la Cassa depositi e prestiti a concedere mutui ventennali per la realizzazione di reti di metanizzazione nei comuni montani del Centro Nord, non compresi nelle aree dove opera la legislazione speciale per il Mezzogiorno;

che le amministrazioni comunali di regola, per ovvie esigenze di economicità, affidano in concessione la gestione degli impianti di metanizzazione a imprese private;

che esisterebbe una circolare della Cassa depositi e prestiti del 1994 che negherebbe la possibilità di accedere ai mutui per la metanizzazione ai comuni che operano mediante affidamento in concessione;

che tale incomprensibile normativa di fatto impedisce il raggiungimento degli obiettivi avuti di mira dal legislatore pregiudicando, invece che agevolare, il processo di metanizzazione,

si chiede di sapere:

quali siano i motivi che avrebbero indotto a limitare, mediante circolare, la possibilità di accedere ai mutui per i comuni che abbiano affidato o intendano affidare la gestione dei servizi di metanizzazione in concessione a imprese private;

se non si intenda dare disposizioni alla Cassa depositi e prestiti affinchè provveda all'erogazione dei mutui predetti anche ai comuni che abbiano instaurato o intendano instaurare un rapporto di concessione con imprese private per la realizzazione e gestione dell'impianto di metanizzazione, senza che ciò in alcun modo possa pregiudicare il rispetto

delle norme pubblicistiche sui pubblici appalti di opere e sull'affidamento in concessione di servizi.

(4-03453)

(28 febbraio 1995)

RISPOSTA. - Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente la concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti per la realizzazione di reti di metanizzazione nei comuni montani del Centro-Nord

Al riguardo, si fa presente che l'articolo 1, comma 3, della legge n. 68 del 1993 ha autorizzato la Cassa depositi e prestiti a concedere mutui ventennali con ammortamento a carico dello Stato, ai comuni montani ed alle comunità montane del Centro-Nord di cui i comuni beneficiari fanno parte, per la realizzazione di nuove reti di metanizzazione.

Per l'attuazione di tale norma, la Cassa depositi e prestiti ha emanato la circolare n. 1199 del 1994 recante disposizioni sull'accesso al credito dell'istituto per l'anno 1994, le quali prevedono la non finanziabilità dell'opera laddove esista un concessionario di «costruzione e gestione» o di «servizio» in quanto, in tali ipotesi, si verifica il trasferimento della proprietà delle opere e della titolarità del servizio a soggetti privati che verrebbero così ad usufruire di benefici che la legge riserva esclusivamente ai comuni ed alle comunità montane.

Qualora, invece, le opere vengano realizzate direttamente dall'ente e successivamente conferite in gestione a terzi, l'intervento della Cassa è consentito, sia in virtù di una espressa previsione normativa (articolo 10 della legge n. 440 del 1987), sia perchè l'ente mutuatario è e resta proprietario delle opere e titolare del servizio.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro
VEGAS

(20 maggio 1995)

ROMOLI. - *Al Ministro degli affari esteri.* - Premesso:

che da notizie di stampa risulta che il Governo italiano intenderebbe erogare un contributo di 4 miliardi di lire a favore della minoranza italiana in Slovenia e un contributo di 6 miliardi di lire a favore della minoranza slovena in Italia;

che, pur condividendo il sostegno finanziario italiano alla minoranza italiana in Slovenia e Croazia, appare eccessivo, alla luce dei sacrifici che vengono richiesti ai cittadini italiani in questo momento di crisi, che il nostro paese sia il solo che debba farsi carico di tutelare entrambe le minoranze;

che è inaccettabile che la Slovenia e la Croazia non intervengano finanziariamente, al pari nostro, per tutelare le rispettive minoranze linguistiche in Italia e questo è oltremodo grave se si pensa alle migliaia di «pensioni d'oro» che il nostro Stato eroga a cittadini di nazionalità slovena e croata per aver prestato lavoro anche per

poche settimane in Italia, mentre si operano tagli alle pensioni degli italiani;

constatato che la minoranza slovena gode di risorse, impianti e mezzi proporzionalmente superiori alla comunità italiana,

si chiede di sapere dal Ministro in indirizzo se queste informazioni corrispondano a verità e se non ritenga, nel caso in cui fossero vere, di destinare larga parte dei 6 miliardi, inizialmente previsti per la sola minoranza slovena, alle istituzioni locali le quali ripartirebbero equamente le risorse tenendo conto delle legittime esigenze sia della maggioranza che della minoranza, nella tradizione di civiltà, rispetto e tolleranza di questa terra.

(4-01882)

(25 ottobre 1995)

RISPOSTA. - Gli interventi finanziari stanziati dal Governo italiano a favore della minoranza italiana in Slovenia e Croazia sono stati previsti già dalla legge 9 gennaio 1991, n. 19 («Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe»).

Tale legge stanziava - articolo 14, comma 1 - a favore della regione Friuli-Venezia Giulia un contributo speciale di 24 miliardi, in ragione di 8 miliardi l'anno, per il triennio 1991-1993, al fine di sostenere iniziative culturali ed artistiche a favore della minoranza slovena in Italia. Il contributo veniva assegnato «in attesa dell'approvazione di una legge organica di tutela della minoranza in Italia».

Il comma 2 del predetto articolo autorizzava, inoltre («in attesa dell'approvazione di una legge per gli interventi a favore delle popolazioni italiane in Jugoslavia»), la spesa di 12 miliardi per il periodo 1991-1993, in ragione di 4 miliardi per ciascun anno, per le attività in favore della minoranza italiana in Jugoslavia, da svolgersi anche in collaborazione con la regione Friuli-Venezia Giulia e con altre istituzioni ed enti.

Nella legge finanziaria per il 1994, in considerazione delle note ristrettezze di bilancio, lo stanziamento in favore della minoranza slovena veniva ridotto da 8 a 6 miliardi, mentre il contributo in favore della minoranza italiana in Slovenia e Croazia rimaneva invariato.

Per quanto riguarda il triennio 1995-1997, è stato recentemente approvato dalla Camera un disegno di legge che ha fissato il livello del finanziamento in favore della minoranza italiana in Slovenia e Croazia a 7 miliardi nel 1995 e 8 miliardi per ciascuno degli anni 1996-1997. Analoga disposizione è prevista per le attività in favore della minoranza slovena in Italia.

A favore della minoranza italiana in Slovenia e Croazia è previsto un ulteriore stanziamento di 4 miliardi l'anno per «favorire attività culturali ed iniziative per la conservazione delle testimonianze connesse con la storia e le tradizioni del gruppo etnico italiano in Jugoslavia ed i suoi rapporti con la nazione di orgine».

Tale contributo viene erogato da parte italiana a cura del Ministero degli affari esteri per il tramite dell'Università popolare di Trieste.

Le Repubbliche di Slovenia e Croazia, da parte loro, forniscono anch'esse – sia pure in misura più limitata – dei finanziamenti alle istituzioni della minoranza italiana nei rispettivi Stati. Nel 1993, la Slovenia – la quale, in base ad un'intesa con la Croazia, finanzia il 20 per cento del contributo totale accordato alla nostra minoranza – ha erogato a favore delle istituzioni comuni della minoranza italiana (Edit, Centro di ricerche storiche di Rovigo, Dramma italiano e Unione italiana) la somma di 160 milioni. Per il 1994 sono stati stanziati 200 milioni di lire.

Le pensioni che lo Stato italiano eroga a cittadini di nazionalità slovena e croata sono assegnate e calcolate caso per caso in base a diritti acquisiti, tenendo conto della legislazione sociale in vigore nel nostro paese. Non può quindi essere stabilita alcuna relazione tra tali pensioni ed il problema della tutela delle minoranze. La materia della sicurezza sociale e la conclusione di una nuova convenzione è comunque oggetto di negoziati attualmente in corso con la Slovenia. Analoghe trattative saranno avviate al più presto con la Croazia.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
SCAMMACCA DEL MURGO E DELL'AGNONE

(15 maggio 1995)

ROMOLI, VENTUCCI. – *Al Ministro delle finanze*. – Premesso:

che sul confine italo-sloveno di Gorizia-Sant'Andrea operano un valico doganale ed una stazione confinaria autoportuale, che offrono lavoro ad una trentina di case di spedizioni con circa 400 addetti, ad alcune centinaia di autotrasportatori, a 57 dipendenti doganali, ad alcune centinaia di unità della Guardia di finanza e della polizia di frontiera ed ai dipendenti della SDAG, la società che gestisce il complesso di strutture, tanto da rappresentare una delle principali realtà occupazionali della provincia di Gorizia;

che, quotidianamente, presso questo valico doganale si presentano per essere sdoganati all'importazione e all'esportazione circa 600-800 autotreni, dei quali tra i 200 ed i 400 rimangono in sosta sino al giorno successivo a causa dei tempi necessari all'espletamento delle formalità doganali: dalle 12 alle 24 ore (ed anche più) a fronte delle 3 ore mediamente necessarie in tutte le dogane europee, comportando ingenti danni economici e notevoli disagi alle persone (decine di miliardi all'anno che incidono sui costi finali delle merci);

che questa situazione è determinata anche dalla mancata applicazione delle disposizioni dell'Unione europea, relativamente ai criteri e modalità per lo snellimento delle formalità burocratiche ai valichi degli Stati membri, ma soprattutto è dovuta alla grave carenza di personale, che continua a sussistere anche dopo l'abolizione delle barriere doganali interne all'Unione europea, avvenuta il 1° gennaio 1993, che ha determinato la non operatività di tutti quei dipendenti doganali assegnati ai valichi soppressi,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di questa situazione;

come si intenda intervenire in ordine all'applicazione delle disposizioni dell'Unione europea sulle semplificazioni delle formalità doganali;

quando e quanti dipendenti doganali si intenda assegnare al valico di Gorizia, fruendo di quelli non più operativi;

se condivida l'improcrastinabile necessità di porre in essere misure a sostegno di una categoria, quella degli spedizionieri doganali e delle case di spedizioni, di grande importanza soprattutto per l'economia goriziana.

(4-00717)

(1° luglio 1994)

RISPOSTA. - Nella presente interrogazione si chiede in sostanza di conoscere quali iniziative l'amministrazione finanziaria intende assumere per fronteggiare la carenza di personale della circoscrizione doganale di Gorizia, circostanza questa che arreca danni economici e notevoli disagi agli utenti a causa dei lunghi tempi necessari per l'espletamento delle formalità doganali.

Al riguardo si fa presente che il problema sollevato è da tempo all'attenzione di questo Dicastero.

Invero, a seguito dell'avvenuto espletamento del concorso a 27 posti di collaboratore tributario (settima qualifica funzionale) elevati a 68, sono stati assegnati alla dogana di Gorizia, al fine di sopperire alla segnalata carenza di personale, nuove unità, vincitori del predetto concorso, a decorrere dal 1° settembre 1994.

Nell'ambito del processo di acquisizione programmata degli esuberi di personale dell'amministrazione dei monopoli di Stato si provvederà, inoltre, ad attuare ulteriori potenziamenti al fine di colmare gli squilibri presenti anche in altre sedi carenti.

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

(21 aprile 1995)

SALVATO, CARCARINO, BERGONZI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso che l'ipotesi di soppressione del plesso scolastico di Furore prevista dal provveditorato agli studi di Salerno in ordine alla razionalizzazione della rete scolastica e l'ipotesi di organico per la scuola elementare per l'anno scolastico 1995-96 è assolutamente inaccettabile per le gravissime conseguenze che essa comporterebbe in danno degli interessi diffusi della locale popolazione;

considerate:

la funzione insostituibile della scuola, la cui presenza sul territorio rappresenta un punto di riferimento irrinunciabile per la crescita e l'identità culturale delle comunità locali;

l'avversità a tale provvedimento espressa dai consigli comunali di Furore e Conca dei Marini nelle rispettive deliberazioni n. 73 del 28 novembre 1994 e n. 57 del 19 dicembre 1994,

gli interroganti chiedono di sapere se si intenda urgentemente intervenire perchè vengano rivisti i provvedimenti adottati dal provveditorato agli studi di Salerno e cancellata l'ipotesi di soppressione del plesso scolastico di Furore.

(4-03039)

(1° febbraio 1995)

RISPOSTA. - Si fa riferimento all'atto parlamentare citato in oggetto e si comunica che la questione posta dagli onorevoli interroganti si è risolta positivamente.

Nel piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1995-96, infatti, non è stato adottato alcun provvedimento nei confronti del plesso di Furore.

Il Ministro della pubblica istruzione
LOMBARDI

(11 maggio 1995)

SCAGLIONE. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso:

che nel 1995 cadrà il centenario dell'invenzione del cinema e che l'Italia al pari degli altri paesi del Consiglio d'Europa sosterrà finanziariamente i programmi relativi a questo anniversario, selezionati da un'apposita commissione insediata presso il Dipartimento dello spettacolo;

che l'Ente cinema spa, *holding* a capitale interamente pubblico, ha recentemente varato un ambizioso programma d'attività per le celebrazioni del centenario della settima arte consistente nella realizzazione di una grande mostra, di un libro, di una videocassetta e nel restauro di quattro opere italiane del passato;

che tra le iniziative è inoltre prevista la realizzazione di un film lungometraggio che verrà affidato ad un collettivo di diversi autori tra cui Maselli, Pontecorvo, Salvatores, Scola, i fratelli Taviani e Tornatore,

l'interrogante chiede di sapere:

se l'Ente cinema, società già finanziata dallo Stato e che dispone di mezzi sufficienti, usufruirà per la realizzazione di detto programma dei contributi del Dipartimento dello spettacolo per il centenario del cinema, di fatto così sottraendo risorse ad iniziative private che verranno realizzate sullo stesso tema nelle diverse regioni italiane a cura di locali istituzioni e associazioni culturali;

se sia opportuno, alla luce dell'andamento negativo di bilancio del 1993 ed in linea con gli obiettivi imprenditoriali che lo Stato assegna all'Ente cinema spa, mettere in cantiere iniziative puramente celebrative di sapore museale, più in linea comunque con l'attività di una cinemateca che con quella di una *holding* pubblica;

se non sia preferibile ed auspicabile porsi come obiettivo primario, per celebrare adeguatamente il centesimo anniversario del cinema, il pareggio di bilancio delle società del gruppo cinematograico pubblico.

piuttosto che la produzione di un film che appare, al momento, come l'ennesima operazione consociativa di marca progressista, rigorosamente a carico del contribuente, almeno finquando non verrà reso noto il costo e la relativa previsione dei recuperi.

(4-00150)

(12 maggio 1994)

SCAGLIONE. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso:

che il consiglio di amministrazione dell'Ente cinema spa, nominato dal decaduto Governo, affidava a Franco Lucchesi, amministratore delegato dello stesso Ente, ed ai consiglieri Mauro Miccio e Raffaele Maiello l'elaborazione del piano di ristrutturazione e rilancio del gruppo cinematografico pubblico;

che il piano, presentato il 14 marzo 1994 al consiglio di amministrazione dell'Ente, nel fotografare le attuali disfunzioni del gruppo, ridisegna una nuova missione per lo stesso, senza però fornire alcun riferimento numerico circa le quote di mercato nazionale ed internazionale che si intendono acquisire, nè quantificare previsioni di ricavo in rapporto alle programmate azioni, e con ciò dimostrandosi esclusivamente finalizzato a motivare la sopravvivenza dell'inutile Ente cinema spa;

che inoltre lo stesso piano nella sua versione definitiva, pur mantenendo integralmente e in tutte le sue parti le analisi precedentemente fissate nella bozza dell'elaborato, modifica radicalmente la valutazione circa il ruolo di Cinecittà International che, da società collassata per la quale si invocavano alleanze e fusioni d'impresa, assume nel documento presentato al consiglio di amministrazione il ruolo strategico di aprire i mercati esteri alla produzione italiana attraverso accordi con circuiti di sale e investimenti per la ristrutturazione delle stesse in Australia, India e Sud America,

si chiede di conoscere:

l'entità degli investimenti ed i risultati sino ad oggi ottenuti da Cinecittà International nei sopra indicati territori, nonchè le specifiche iniziative in passato intraprese ed i *partner* individuati nei diversi paesi;

quali significativi elementi di novità siano intervenuti in corso di elaborazione del piano di ristrutturazione del gruppo Ente cinema, tali da giustificare il cospicuo investimento di denaro pubblico che sarà necessario a sostenere la sopravvivenza, il rilancio e gli investimenti futuri di Cinecittà International;

se non si ritenga di chiarire se la sopravvivenza di Cinecittà International, definita dagli stessi sindacati «la più costosa agenzia di viaggi del mondo», ancorchè dettata da strategie di mercato, sia piuttosto da mettersi in relazione all'inesauribile fantasia lottizzatoria dei vertici dell'Ente cinema. Grazie infatti alla persistenza di quella che è la più piccola società del gruppo è stato possibile disporre di due poltrone: quella dell'amministratore unico di Cinecittà International, dove si è insediato lo stesso Maiello, già membro della commissione incaricata del progetto di ristrutturazione, e quella lasciata dal repubblicano Maiello in consiglio di amministrazione dell'Ente, al cui posto è stato insediato il democristiano Roberto Zaccaria.

Per queste ragioni si chiede di sapere se non si ritenga che sia opportuna l'invalidazione delle recenti nomine operate all'Ente cinema e che l'attuazione del piano di ristrutturazione e sviluppo del gruppo Ente cinema, elaborato dai consiglieri designati dal decaduto Governo, venga rinviata e sottoposta al vaglio del nuovo Esecutivo.

(4-00151)

(12 maggio 1994)

RISPOSTA. (*) - Si risponde alle interrogazioni indicate in oggetto, concernenti il finanziamento dei programmi relativi alla celebrazione del centenario dell'invenzione del cinema ed il ruolo di Cinecittà International nel piano di rilancio del gruppo cinematografico pubblico.

Al riguardo, si fa presente che in ordine alle questioni sollevate è stato interessato l'Ente cinema, il quale ha riferito quanto segue.

Per quanto concerne i quesiti posti con l'interrogazione 4-00150, l'Ente ha precisato di aver deliberato di partecipare al programma di celebrazioni del centenario del cinema, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, con una mostra dedicata al cinema italiano, da realizzarsi all'interno degli stabilimente di Cinecittà, in quanto tale iniziativa rientra nei suoi compiti istituzionali, volti a promuovere il cinema nazionale. La mostra sarà organizzata con la collaborazione dell'Istituto Luce, la più antica istituzione del cinema italiano e di Cinecittà.

Per la realizzazione di un film, di cui è cenno nell'interrogazione, l'Ente cinema ha fatto presente che tale proposta è pervenuta al consiglio di amministrazioen dell'Istituto Luce il quale, non disponendo delle risorse necessarie alla sua realizzazione, ha sottoposto la richiesta alla Presidenza del Consiglio. Al momento, però, non esistono le condizioni perchè il progetto possa essere avviato.

Le altre iniziative del settore sono collegate al 70° anniversario dell'Istituto Luce e all'attività istituzionale del gruppo nel settore del restauro e della conservazione del patrimonio cinematografico nazionale.

La mostra non beneficerà di alcun contributo specifico della Presidenza del Consiglio, o comunque dello Stato, e verrà, infatti, realizzata quasi esclusivamente con contributi e/o con sponsorizzazioni di aziende ed enti, salvo un modesto finanziamento dell'Ente cinema, sotto forma di anticipazione, a valere sui fondi previsti dalla legge n. 202 del 1993.

Per quanto concerne l'interrogazione 4-00151 intesa, in particolare, a conoscere il ruolo svolto da Cinecittà International, l'Ente cinema ha riferito che tale società è stata costituita nel 1990 con il compito di promuovere la cinematografia nazionale sui mercati internazionali. Nei primi tre anni di attività sono state organizzate in 30 paesi, tra i quali l'Australia, l'India, l'Argentina ed il Brasile, 79 manifestazioni, seguite da un numeroso pubblico e spesso accompagnate da iniziative collaterali (mostre fotografiche, convegni, conferenze, pubblicazioni), per cui la società è sempre stata considerata dall'ente azionista come strategica all'obiettivo di sostegno del cinema italiano.

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

Il costo di queste attività è stato inferiore a 10 miliardi nel triennio, comprensivi delle spese per il funzionamento della struttura societaria (10 persone) e degli investimenti nella cineteca (restauri, copie, sottotitolaggi per circa 5 miliardi).

La società ha avviato negli ultimi due anni esperienze significative in paesi che mostravano maggiore propensione ad assecondare investimenti sul nostro cinema quali il Brasile e l'Australia.

Per il prossimo triennio non sono previsti interventi supplementari rispetto al contributo assegnato all'Ente cinema dalla legge n. 202 del 1993.

Con riferimento, infine, alla nomina di Raffaele Maiello ad amministratore unico della società, l'Ente cinema ha comunicato che per tale scelta è stata determinante l'esperienza di organizzazione di manifestazioni e la conoscenza del gruppo e del settore, da parte del signor Maiello che, tra l'altro, è stato anche consigliere dell'Ente dal 1989.

La nomina nel consiglio dell'Ente cinema del professor Zaccaria, esperto di fama internazionale nel campo del diritto cinematografico e televisivo, è stata motivata dalla necessità di integrare il consiglio con membri competenti nel settore audiovisivo proprio per le scelte strategiche che il consiglio ha compiuto e che mirano ad indirizzare il gruppo verso le nuove frontiere multimediali.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro
VEGAS

(20 maggio 1995)

SERENA. - *Al Ministro delle finanze.* - Premesso:

che la legge n. 413 del 30 dicembre 1991 all'articolo 12, comma 2, non esclude dalle disposizioni di cui al comma 1 del medesimo articolo le associazioni pro loco;

che tali associazioni, ancorchè svolgano occasionali attività commerciali, perseguono con i proventi delle medesime fini statutari a carattere sociale, turistico e comunque non di lucro;

che le attività di cui trattasi si esplicano avvalendosi di strutture a carattere tipicamente volontaristico;

che i bilanci delle associazioni pro loco sono annualmente sottoposti alla approvazione dell'assemblea dei soci e depositati entro i termini presso l'ente regionale competente, assumendo quindi la connotazione di atti pubblici;

che la legge n. 398 del 16 dicembre 1991, all'articolo 2, comma 2, già ha ritenuto di esonerare dalle citate disposizioni le associazioni pro loco che conseguano proventi derivanti da attività commerciali per un importo non superiore a 100 milioni;

che l'UNPLI (Unione nazionale pro loco d'Italia), organo che coordina le associazioni turistiche pro loco italiane, ha inoltrato in data 13 luglio 1992 istanza ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12, comma 3, della legge n. 413 del 30 dicembre 1991,

l'interrogante chiede di sapere:

se l'istanza sia stata, a tal fine, notificata per il parere alle competenti Commissioni parlamentari;

se non si ritenga di dover accogliere in tempi brevi tale istanza emanando il decreto del caso.

(4-00449)

(22 giugno 1994)

RISPOSTA. - In riferimento al problema sollevato dall'onorevole interrogante, riguardante la richiesta dell'UNPLI - Unione nazionale pro loco Italia - tendente ad ottenere l'esonero, per le associazioni turistiche pro loco italiane, dall'obbligo di emissione dello scontrino e della ricevuta fiscale (introdotto dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413), si osserva che la problematica ha già avuto soluzione con il decreto del Ministro delle finanze del 21 dicembre 1992 (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 22 dicembre 1992 - serie generale - n. 300), riguardante l'esonero da tale obbligo per determinate categorie di contribuenti o di prestazioni che presentano il carattere della ripetitività e risultano di scarso rilievo fiscale.

Infatti, per effetto della specifica previsione recata dal punto 15 dell'articolo 1 del citato decreto, non sono soggette all'obbligo di documentazione, disposto dal comma 1 dell'articolo 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, le operazioni poste in essere dalle associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono della disciplina di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398 (concernente disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche), nonchè dalle associazioni senza fini di lucro e dalle associazioni pro loco, contemplate dall'articolo 9-*bis* della legge 6 febbraio 1992, n. 66 (di conversione del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, recante, tra l'altro, disposizioni concernenti criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e disposizioni tributarie urgenti).

Quest'ultima disposizione prevede che alle associazioni senza fini di lucro ed alle associazioni pro loco si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni recate dalla sopraindicata legge n. 398 del 1991. In particolare, formano oggetto di tali disposizioni, le associazioni sportive dilettantistiche, che nel precedente periodo d'imposta hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a lire 100 milioni.

Pertanto, le operazioni poste in essere dalle associazioni pro loco (destinatarie della predetta legge n. 398 del 1991), le quali hanno conseguito proventi derivanti da attività commerciali di importo non superiore al tetto di lire 100 milioni nel precedente anno solare, non sono soggette al citato obbligo di documentazione disposto dal comma 1 dell'articolo 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Si fa, altresì, presente che il limite sopraindicato di lire 100 milioni, è stato elevato a lire 105.300.000 per il 1992 e a lire 110 milioni per l'anno 1993 con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 dicembre 1993. Tale limite è stato ulteriormente elevato, per il periodo d'imposta relativo all'anno 1994, a lire 114.510.000.

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

(21 aprile 1995)

SERENA. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro.* - Premesso:

che, in base all'articolo 7 della normativa sulla pubblica amministrazione (legge n. 241 del 1990), ad ogni cittadino è consentito di sollecitare una risposta scritta ad un ufficio inadempiente;

che la norma di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prevede che siano a carico del destinatario le tasse per l'inoltro della corrispondenza degli uffici statali,

l'interrogante chiede di sapere quali direttive si intenda emanare al fine di evitare che un'inadempienza della pubblica amministrazione vada a ricadere finanziariamente sul danneggiato dall'inadempienza stessa.

(4-00770)

(7 luglio 1994)

RISPOSTA. - Nell'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, dopo aver ricordato che la legge 7 agosto 1990, n. 241, stabilisce che la pubblica amministrazione debba necessariamente dare comunicazione dell'avvio di procedimenti amministrativi ai destinatari degli effetti del provvedimento finale o a coloro che da essi possono risultare pregiudicati, l'onorevole interrogante osserva come la fissazione del suddetto obbligo informativo in capo alla pubblica amministrazione possa in definitiva risolversi in un danno economico per l'interessato, posto che ai sensi dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1993, n. 156, le spese per la spedizione delle corrispondenze ufficiali dell'amministrazione dello Stato sono poste a carico del destinatario.

In ordine a quanto esposto, si sottolinea che il problema posto dall'interrogante, che pur rappresentava parzialmente un potenziale impedimeto al corretto svolgimento della disciplina sulla trasparenza amministrativa, è stato successivamente risolto dalla norma introdotta con l'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, secondo la quale le norme in vigore che dispongono tasse a carico del destinatario non vanno applicate per le comunicazioni previste dalla legge n. 241 del 1990.

Il Ministro senza portafoglio
per la funzione pubblica e gli affari regionali
FRATTINI

(6 maggio 1995)

SPERONI, TABLADINI. - *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani nel mondo.* - Il giorno 30 giugno 1994 un aeromobile A-330 condotto da collaudatori dell'Airbus Industries e decollato in volo di prova dall'aeroporto di Tolosa, con a bordo due piloti di nazionalità italiana dipendenti dalla compagnia Alitalia, precipitava con la conseguente morte di tutte le persone imbarcate.

La successiva inchiesta predisposta dalle competenti autorità aeronautiche è stata bloccata da un intervento governativo, adducendo ragioni di riservatezza sotto il profilo militare.

Trattandosi di aeromobile civile condotto da un equipaggio civile, la motivazione appare scarsamente pertinente, anche per la stessa presenza a bordo di piloti civili italiani.

Poichè il completo accertamento delle cause dell'incidente, oltre che rispondere alle legittime aspettative dei congiunti delle vittime, comprese quelle di nazionalità italiana, è da considerarsi essenziale ai fini della sicurezza del volo, atteso che in Italia volano numerosi aeromobili con le medesime caratteristiche, si chiede di sapere quali interventi si intenda effettuare nei confronti del Governo francese affinchè siano rimossi gli ostacoli frapposti allo svolgimento dell'inchiesta.

(4-03175)

(9 febbraio 1995)

RISPOSTA. – In merito ai quesiti posti dagli onorevoli interroganti, si fa presente che, in relazione all'incidente occorso all'aeromobile A 330 condotto da collaudatori dell'Airbus, avvenuto nel pomeriggio del 30 giugno 1994 presso l'aeroporto di Blagnac (Tolosa) provocando il decesso di due piloti italiani dipendenti della compagnia Alitalia, sono state aperte due inchieste da parte delle autorità francesi.

Un'indagine di carattere amministrativo è stata disposta dall'autorità governativa competente al fine di determinare le cause del disastro e formulare raccomandazioni per prevenire in futuro incidenti analoghi. Tale tipo di indagine, che non è specificamente rivolta ad appurare responsabilità, è comunemente prevista dalle disposizioni nazionali in materia di aviazione civile vigenti in ciascun paese. Per esigenze di sicurezza dei voli, le convenzioni internazionali, come quella di Chicago, dispongono che il rapporto preliminare d'inchiesta sia redatto entro un mese dall'incidente.

In Francia, il Ministero dei trasporti (Direzione generale dell'aviazione civile) è incaricato delle indagini sugli incidenti di velivoli civili. Nel caso di voli di prova, il codice dell'aviazione civile attribuisce la competenza a svolgere tale tipo d'inchiesta alla direzione generale dell'armamento, che fa capo al Ministero della difesa.

Poichè l'Airbus A 330, numero di serie 42, non era stato ancora omologato e volava con un certificato provvisorio, la direzione generale dell'armamento, in data 1° luglio 1994, ha istituito una commissione d'inchiesta, presieduta da un ingegnere dell'armamento. In un rapporto preliminare della commissione è descritta la dinamica dell'incidente; per quanto concerne i due piloti civili italiani che si trovavano a bordo, essi sono definiti «osservatori». Il rapporto definitivo d'indagine della commissione non è ancora disponibile. Secondo il responsabile legale di Airbus Industrie non è previsto un termine entro il quale tale rapporto finale deve essere prodotto.

Un'inchiesta giudiziaria è stata avviata presso il tribunale di Tolosa. Ne è incaricato il giudice istruttore Billaud. Tale inchiesta è volta a determinare l'eventuale sussistenza di responsabilità perseguibili penalmente.

Da parte del giudice è stata affidata l'esecuzione di una perizia tecnica a due esperti giudiziari, scelti in seno ad una lista depositata presso il tribunale di Tolosa. Si tratta degli ingegneri aeronautici Auffrey e Bourgeois, che stanno attualmente lavorando al rapporto peritale. Il giudice ha fatto presente che, trattandosi di procedura in fase istruttoria, gli atti ed i documenti sono al momento coperti dal segreto.

I familiari delle vittime italiane si sono costituiti parte civile e sono rappresentati dall'avvocato Achillas di Parigi. In base alle informazioni raccolte a Tolosa sembra che gli esperti giudiziari presenteranno i risultati della propria perizia al giudice istruttore nelle prossime settimane.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
GARDINI

(18 maggio 1995)

TRIPODI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che una legittima protesta vede mobilitati in questi giorni i sindaci e le popolazioni dei comuni di Seminara, San Luca, Platì, Sant'Eufemia d'Aspromonte (Reggio Calabria) contro la selvaggia cancellazione dell'autonomia scolastica delle scuole medie inferiori, esistenti in quei centri, decisa dal Ministero e recepita irresponsabilmente dal consiglio scolastico provinciale;

che la soppressione o l'aggregazione ad altri centri riguarda i comuni interni e montani, distanti decine di chilometri dai comuni più «vicini», dove burocraticamente gli alunni dovrebbero frequentare la scuola media dell'obbligo;

che lo smantellamento dell'autonomia delle scuole non solo determinerebbe disagi pesanti ai ragazzi e ai genitori in considerazione dell'assenza di trasporti adeguati, ma, soprattutto, verrebbero private quelle popolazioni della principale presenza dello Stato e dell'indispensabile strumento educativo in territori di grande diffusione dell'illegalità a causa della inquietante presenza mafiosa,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno riesaminare e revocare le assurde e imponderate decisioni dirette a privare quei centri della presenza autonoma della scuola media dell'obbligo, scongiurando conseguenze pericolose per le popolazioni interessate sia sul piano formativo che su quello dell'ordine pubblico.

(4-03096)

(7 febbraio 1995)

RISPOSTA. - Questa amministrazione, nell'ambito del piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno scolastico 1995-96, ha preso in considerazione soltanto le scuole con consistenza numerica inferiore alle 12 classi, conformemente a quanto indicato dalla ordinanza ministeriale n. 315 del 9 novembre 1994.

Si è inoltre tenuto conto delle aree interessate al fenomeno della dispersione scolastica, caratterizzate da situazioni oro-geografiche cri-

tiche, ad elevato rischio di devianza giovanile o con situazioni di disagio economico e socio-culturale.

In considerazione di quanto sopra, è stato disposto il mantenimento delle scuole medie di Seminara e San Luca, anche se funzionanti con un numero di classi inferiore a quanto stabilito dalla norma.

Riguardo la scuola media di Sant'Eufemia, non presentando la stessa le problematiche delle altre, è stata trasformata in sezione staccata della scuola di Sinopoli; tale provvedimento non arreca, però, alcun danno agli studenti che continueranno a frequentare nella stessa sede e con i medesimi insegnanti.

Per la scuola di Platì, infine, che funziona con più di 12 classi, non è stato adottato alcun provvedimento.

Il Ministro della pubblica istruzione
LOMBARDI

(11 maggio 1995)

VEVANTE SCIOLETTI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che la scuola media statale di Pretoro (Chieti) è sezione staccata della scuola media statale di Fara Filiorum Petri (Chieti);

che nell'anno scolastico 1995-96 la classe terza avrà 15 alunni mentre le classi prima e seconda saranno sottodimensionate rispetto alle vigenti disposizioni, ma si prevede un lieve incremento per gli anni scolastici successivi, in cui saranno iscritti anche alunni portatori di *handicap*, per i quali la scuola, recentemente ristrutturata, risulta idonea e fornita delle attrezzature necessarie;

che il territorio del comune di Pretoro si estende fino a quota 2.000 metri e gli insediamenti della popolazione scolastica si trovano, oltre che nel capoluogo e frazioni a valle, anche in località di alta quota montana;

che, pertanto, vengono ulteriormente maggiorate di 6-8 chilometri le distanze delle frazioni e delle località di alta montagna dai centri scolastici viciniori indicati dal provveditore agli studi di Chieti per la frequenza degli alunni di Pretoro (Fara Filiorum Petri e Roccamontepiano);

che l'anno scolastico è caratterizzato da piovosità iniziale e successivamente da nevicate, con permanenza del manto nevoso da novembre a marzo, che richiedono già un considerevole tempo e non indifferenti difficoltà per il prelievo degli alunni dalle varie località montane;

che non esistono mezzi pubblici di trasporto per l'assolvimento dell'obbligo scolastico;

che il comune di Pretoro, dovendo ora garantire il trasporto degli alunni della scuola media ed elementare in un primo viaggio e in un secondo il trasporto degli alunni della scuola materna, si vedrebbe poi costretto, con la soppressione della scuola media, ad effettuare tre diversi viaggi, uno per la scuola media, uno per la scuola elementare ed uno per la scuola materna, con un dispendio economico notevole, sia per l'acquisto di un ulteriore mezzo che per un ampliamento dell'organico,

per cui, considerando l'altimetria, le distanze, i tempi, la climatologia, i mezzi ed il personale, la soppressione della scuola media pregiudicherebbe gravemente il servizio scolastico ed il comune non sarebbe in grado di assicurare la possibilità di frequenza degli alunni nelle suddette scuole medie viciniori, indicate dal provveditore, per l'assolvimento dell'obbligo scolastico;

che il consiglio comunale di Pretoro, spinto dalle pressioni e preoccupazioni della comunità, con delibera n. 7 del 28 febbraio 1995 ha sollecitato le autorità (il provveditore agli studi di Chieti ed il Ministro della pubblica istruzione) a recepire le oggettive difficoltà logistiche, economiche e culturali al fine di non sopprimere la scuola media di Pretoro, comune classificato totalmente montano,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro intenda adottare al fine di non sopprimere la scuola media di Pretoro per tutti i motivi sopraesposti ed altresì in considerazione del fatto che la sua chiusura comporterebbe l'annullamento di uno dei pochi momenti di aggregazione socio-culturale della comunità montana.

(4-03693)

(14 marzo 1995)

RISPOSTA. – Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica che, nell'ambito del piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1995-1996, è stata disposta la soppressione graduale della scuola media di Pretoro, sezione staccata della scuola di Fara Filiorum Petri.

Questa amministrazione, pur condividendo le ragioni rappresentate dall'onorevole interrogante circa le difficoltà dell'amministrazione comunale di assicurare il trasporto degli studenti, la mancanza di mezzi pubblici di linea con orari compatibili con quelli scolastici e la caratterizzazione montana del territorio, ha ritenuto necessario il provvedimento di cui sopra, dopo aver verificato che i 10 studenti, iscritti alla prima classe della scuola di Fara Filiorum Petri per il prossimo anno, abitano nel paese medesimo o in frazioni situate a bassa quota.

Il Ministro della pubblica istruzione
LOMBARDI

(11 maggio 1995)

VILLONE, DE NOTARIS, PELELLA, DONISE, PAGANO, MASULLO, BERTONI, SALVATO, DE MARTINO Guido, BARRA, CARCARINO, LUBRANO di RICCO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro.* – Premesso:

che la Società per il risanamento di Napoli spa è proprietaria di oltre 8.000 alloggi, prevalentemente situati nel centro di Napoli;

che nel tempo la società ha svolto, con una politica di canoni di locazione comparativamente bassi, una essenziale funzione sociale e di calmieramento del mercato dei fitti ed in tale prospettiva è stata anche destinataria di risorse pubbliche;

che con l'introduzione dei cosiddetti «patti in deroga» la società ha richiesto alla scadenza dei contratti fortissimi aumenti dei canoni, generando grande allarme nell'inquilinato e ponendo molte migliaia di inquilini nella prospettiva di non potere, in ultimo, sostenere gli aumenti;

che in tal modo si pongono oggettivamente le premesse per l'espulsione forzosa dal centro cittadino di un gran numero degli attuali residenti, con gravi conseguenze sul piano sociale e con il rischio di conseguenti operazioni speculative;

che, a quanto risulta, la Banca d'Italia possiede la maggioranza delle azioni della società;

che dunque la Banca d'Italia non può ritenersi estranea alla politica dei canoni praticata dalla società,

si chiede di sapere:

quale sia la valutazione del Governo sul fatto che una società immobiliare controllata dalla Banca d'Italia abbia abbandonato un impegno sociale per lungo tempo oggettivamente assolto ed abbia dato inizio ad una inaccettabile politica di indiscriminato aumento dei canoni;

quali iniziative il Governo ritenga di poter assumere a tale proposito.

(4-03431)

(23 febbraio 1995)

RISPOSTA. - Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente la Società pel risanamento di Napoli.

Al riguardo, il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ha comunicato che la Banca d'Italia è azionista di maggioranza della Società pel risanamento di Napoli con una quota del 57,6 per cento. Il secondo azionista per importanza è la società Pacchetti, con una quota del 25,3 per cento. Oltre ai citati soci, la Società pel risanamento, quotata in borsa, deve rispondere del proprio operato anche a circa 1.000 azionisti minori.

In particolare, con riferimento agli altri punti dell'interrogazione, la citata Società - interessata dalla Banca d'Italia — ha comunicato quanto segue:

la Società ha sottoscritto, con la presenza della Confedilizia nazionale e regionale e dei sindacati degli inquilini maggiormente rappresentativi a livello nazionale (Sunia, Sicet, Uniat e Assocasa), un accordo per la regolamentazione dei canoni di locazione relativi ai contratti da rinnovare; tale accordo ha consentito la definizione di un contratto-tipo uniforme, al fine di conseguire maggiore trasparenza;

la Società ha inviato agli inquilini interessati una comunicazione illustrativa delle condizioni di rinnovo del contratto di locazione, invitando gli stessi alla successiva stipula, da effettuarsi in ogni caso con l'assistenza delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;

la misura degli aumenti concordati con le citate associazioni, distribuiti su un arco temporale di quattro anni, è dell'ordine dell'80 per cento per le zone di edilizia popolare e del 100-110 per cento per quelle di edilizia pregiata. Per i nuclei familiari aventi redditi non superiore a

18 milioni annui (20 milioni nel caso di cassintegrati) è prevista una sensibile riduzione delle suddette percentuali di aumento;

la Società non percepisce agevolazioni finanziarie dallo Stato, nè tantomeno, beneficia dell'accollo di interessi su mutui da parte del comune di Napoli;

la Società non ha costituito società di comondo e ha acquisito la Geolidro spa, attiva nel settore del dragaggio;

la somma di 17,75 miliardi venne erogata, nel 1981, dal commissario straordinario del Governo Zamberletti non in considerazione delle finalità di natura sociale della Risanamento, bensì delle finalità sociali dell'intervento di ripristino di alloggi danneggiati dal terremoto. L'intervento in parola, relativo a 2.768 alloggi, fu condotto in tempi brevi, consentendo quindi agli inquilini un rientro rapido negli alloggi danneggiati dal terremoto. Detta somma, inoltre, venne concessa a condizione che la società intervenisse nei lavori con un investimento ulteriore di 9 miliardi;

l'attività della Risanamento non è limitata al mantenimento del proprio patrimonio immobiliare, ma ha in corso anche altre iniziative imprenditoriali nel settore edilizio, coerenti con il disposto dell'articolo 4 del proprio statuto sociale.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro
VEGAS

(20 maggio 1995)

VOZZI, MICELE. - *Al Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente.* - Premesso:

che l'autostrada Salerno-Reggio Calabria, nel tratto compreso tra gli svincoli di Lagonegro nord e Lauria sud, già interessata da innumerevoli interruzioni e deviazioni, da più giorni risulta interrotta al traffico tra gli svincoli di Lagonegro nord e Lauria sud - corsia Sud;

che tutto il traffico della corsia interrotta è stato deviato su percorsi alternativi insufficienti, considerate le caratteristiche tecniche e costruttive e lo stato di manutenzione delle strade interessate, inadeguate ad assorbire tale mole di traffico; ciò determina notevoli e prolungati rallentamenti e costante pericolo per le persone ed i mezzi in transito;

considerato che tale ulteriore interruzione sembra sia determinata da rettifiche da apportare a lavori da poco ultimati, che già avevano prodotto una annosa lunga deviazione di corsia e la parziale chiusura dello svincolo Lauria nord; infatti, pur considerando che le particolari difficoltà legate alla idrogeologia ed alla morfologia del territorio attraversato possono produrre instabilità strutturali dei manufatti stradali, gli interventi complessivi di manutenzione-ripristino sembrano disorganici, disarticolati e notevolmente protratti nel tempo, con conseguenti gravi difficoltà per il normale svolgimento del traffico e per la sicurezza dei fruitori; inspiegabilmente alcuni interventi durano ormai da più lustri.

gli interroganti chiedono di conoscere:

i motivi che abbiano determinato l'interruzione in atto di cui in premessa e per quanto tempo la stessa si protrarrà;

se esista un programma organico di interventi di straordinaria manutenzione della viabilità autostradale di cui trattasi, dei manufatti e delle pertinenze o se, invece, si intervenga soltanto nelle eccezionalità, per cui l'eccezione diventa regola, con dannose conseguenze tecniche, economiche e di grave pregiudizio per le condizioni di transitabilità e per la sicurezza degli utenti;

se gli interventi di manutenzione e ripristino vengano eseguiti in base a regolari progetti con previsione, già dall'inizio, dei lavori da eseguire, delle spese previste e dei tempi e delle tecniche esecutive, oppure se, incalzati dalla emergenza e dall'eccezionalità, si operi in modo indefinito sia sul piano tecnico che sul piano dell'impegno economico e dei tempi di esecuzione;

se sui progetti esecutivi e/o loro perizie di varianti in corso d'opera vengano acquisite le autorizzazioni, concessioni e pareri, previsti dalle leggi nazionali e dalle leggi e regolamenti regionali e locali in materia; ciò, anche, per rendere edotti gli enti territorialmente interessati e per rendere più trasparenti e visibili i lavori che vengono eseguiti;

quali siano stati e quali siano i sistemi di affidamento alle imprese dei lavori e delle prestazioni nei vari interventi che si sono susseguiti nel tempo e di quelli in atto.

(4-03119)

(8 febbraio 1995)

RISPOSTA. - In risposta alla interrogazione indicata in oggetto, si fa presente che l'interruzione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria nel tratto di Lagonegro nord e Lauria sud è stata definitivamente eliminata in data 13 febbraio 1995.

Nel tratto sopra indicato permane ancora, in corrispondenza del viadotto Torbido, un doppio senso di circolzione sulla via sud essendo in corso i lavori di completamento della sede nord del viadotto medesimo. Si prevede che detti lavori saranno ultimati a breve termine, per cui sarà eliminata quest'ulteriore limitazione.

L'esigenza di deviare il traffico diretto al sud sulla viabilità minore, giusta interrogazione di cui all'oggetto, è scaturita dalla necessità di eseguire, in via definitiva, i giunti di dilatazione, la cui realizzazione era stata rinviata, per consentire provvisoriamente l'apertura al traffico del viadotto Pecorone.

Il compartimento ANAS di Catanzaro, nelle more che venga definita la progettazione esecutiva di consolidamento e di adeguamento dell'impalcato della sede nord dello stesso viadotto Pecorone, ha predisposto, con apposite perizie, interventi di manutenzione del piano viabile nel tratto compreso tra i chilometri 141+616 e 141+966 e comprendente il viadotto Pianicelli, nonchè una perizia per l'adeguamento della segnaletica verticale e marginale.

Le suddette perizie sono state redatte sulla base delle norme che regolano la materia e sottoposte all'approvazione degli organi competenti e di controllo.

I conseguenti lavori vengono, di norma, affidati sulla base di gare pubbliche esperite secono le leggi in vigore e le direttive emanate da questo Ministero.

Il Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente
BARATTA

(15 maggio 1995)